

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	Pag.	3
INDICE GENERALE	Pag.	66

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 e relativa nota di variazioni. C. 2750 Governo, approvato dal Senato, e C. 2750/I Governo, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE

Sabato 27 dicembre 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 10.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 e relativa nota di variazioni.

C. 2750 Governo, approvato dal Senato, e C. 2750/I Governo, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge e della relativa nota di variazioni.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte preliminarmente che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Fa presente, quindi, che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge recante il bilancio di pre-

visione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Ricorda, altresì, che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Dà, quindi, la parola ai relatori per lo svolgimento del loro intervento introduttivo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, segnala, preliminarmente, che il disegno di legge risulta suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.

In particolare, la prima sezione individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne l'andamento agli obiettivi programmatici di finanza pubblica stabiliti dai documenti di programmazione, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, recando in particolare norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari nel periodo di programmazione.

La seconda sezione, invece, reca le previsioni di entrata e di spesa a legislazione vigente, elaborate sulla base dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione e delle proposte di rimodu-

lazione da introdurre alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa contabile, apportando a tali previsioni le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge.

Rammenta che il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Senato della Repubblica si componeva di 154 articoli, che includono anche le disposizioni recanti l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli stati di previsione della spesa, distinti per ministeri, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo, oltre a disposizioni diverse e alle disposizioni riferite all'entrata in vigore della legge di bilancio.

Ricorda che, a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea del Senato della Repubblica, dell'emendamento 1.9000 del Governo, le disposizioni contenute nella prima sezione del provvedimento, come risultanti dall'esame in sede referente, sono state accorpate in un unico articolo, suddiviso in 973 commi, mentre le disposizioni riferite alla seconda sezione sono ora contenute negli articoli da 2 a 21.

Per quanto attiene all'impatto complessivo della manovra di bilancio, rammenta che, in linea con quanto indicato dalla risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 18 settembre 2025, e dalla identica risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento il 24 settembre scorso, gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nelle more della riforma della normativa contabile alla luce della nuova disciplina relativa alla *governance* economica dell'Unione europea, sono stati fissati dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2025.

In particolare, rappresenta che ai fini della definizione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario nell'ambito del disegno di legge di bilancio, le citate risoluzioni

approvate dalle Camere hanno richiesto che questi siano fissati in coerenza con il tasso di crescita della spesa netta delle amministrazioni pubbliche indicato nel predetto Documento

Rileva, altresì, che, come specificato anche nella relazione tecnica, in attesa della riforma della normativa contabile, il disegno di legge di bilancio per il 2026 è stato predisposto tenendo in considerazione la struttura e i contenuti previsti dall'assetto normativo e contabile vigente, dando conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici.

In tale contesto, ricorda che i risultati differenziali del bilancio dello Stato sono individuati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge.

In particolare, rileva che il saldo netto da finanziare, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato della Repubblica, si attesta a circa 154,3 miliardi di euro nell'anno 2026, 137,9 miliardi di euro nell'anno 2027 e 91,9 miliardi di euro nell'anno 2028, con un incremento rispetto agli andamenti tendenziali pari a circa 4,1 miliardi di euro nell'anno 2026, 5,1 miliardi di euro nell'anno 2027 e 7 miliardi di euro nell'anno 2028.

Osserva, altresì, che, nel complesso, secondo i dati riportati nella Nota di variazioni relativa al disegno di legge di bilancio 2026-2028, le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento hanno determinato un generale miglioramento dei saldi.

In particolare, fa presente che il saldo netto da finanziare registra, in termini di competenza, una riduzione pari a circa 519 milioni di euro nell'anno 2026, 580 milioni di euro nell'anno 2027 e 163 milioni di euro nell'anno 2028 e che, allo stesso modo, il ricorso al mercato si riduce, in termini di competenza, di circa 518 milioni di euro nell'anno 2026, 581 milioni di euro nell'anno 2027 e 163 milioni di euro nell'anno 2028, mentre il risparmio pubblico, in termini di competenza, registra un miglioramento di circa 3.664 milioni di euro nell'anno 2026, 2.081 milioni di euro nell'anno 2027 e 430 milioni di euro nell'anno 2028.

Rappresenta, inoltre, che nel raffronto occorre considerare che nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio si considerava anche il concorso agli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2026-2028 degli effetti finanziari positivi derivanti dall'ultima proposta di rimodulazione del PNRR, pari a un minore saldo netto da finanziarie di 493 milioni di euro nel 2026 e 467 milioni di euro nel 2027 e a minore fabbisogno e indebitamento netto di 5.070,4 milioni di euro nel 2026, 718 milioni di euro nel 2027 e 439,8 milioni di euro nel 2028.

Rileva che, in esito alla rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre scorso, i commi 741 e 742 dell'articolo 1 disciplinano le modalità di realizzazione dei conseguenti adempimenti amministrativi e contabili e prevedono che le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 5.943 milioni di euro per l'anno 2026, a 1 miliardo di euro per l'anno 2027 e a 159 milioni di euro per l'anno 2028 e restano acquisite all'erario.

Evidenzia che sono altresì versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 743, anche 50 milioni di euro nel 2026, acquisiti all'erario, rappresentando, a tal proposito, che si tratta di risorse attualmente giacenti in un conto di tesoreria di Invitalia, connesse alla componente in essere della misura defanziata « Acquisto bus elettrici ».

Rappresenta, inoltre, che, per effetto di tali previsioni, si registrano effetti positivi di pari importo in termini di minore saldo netto da finanziare, con effetti migliorativi in termini di minore indebitamento netto per 4.783 milioni di euro nel 2026, 727 milioni di euro nel 2027 e 81 milioni nel 2028.

Rileva, altresì, che, rispetto alle previsioni iniziali, in termini di indebitamento si osservano effetti peggiorativi nel 2026, pari a 287 milioni di euro, e nel 2028, pari a 358 milioni di euro, mentre nel 2027 si registra un miglioramento di 9 milioni di euro e che

si registrano, inoltre, un minore fabbisogno pari a 5.695 milioni di euro nell'anno 2026 e 1.257 milioni di euro nell'anno 2027 e un maggiore fabbisogno di un milione di euro nell'anno 2028, determinando rispetto alle previsioni iniziali un minore fabbisogno per 625 milioni nell'anno 2026 e 539 milioni nell'anno 2027 e un maggiore fabbisogno per 441 milioni nell'anno 2028.

Fa presente che, sempre sulla base dei dati contenuti nella Nota di variazioni, le disposizioni della prima sezione implicano nel complesso per il 2026 maggiori entrate in termini di competenza pari a circa 10,53 miliardi di euro, in aumento di circa 8,06 miliardi di euro rispetto al dato iniziale, pari a circa 2,47 miliardi di euro, e maggiori spese finali per circa 9,14 miliardi di euro, in aumento di circa 1,19 miliardi di euro rispetto al dato iniziale di manovra, pari a circa 7,95 miliardi di euro.

Rappresenta, inoltre, che la seconda sezione comporta, invece, maggiori spese finali per circa 5,5 miliardi di euro, a fronte della riduzione di 859 milioni di euro prevista dal disegno di legge presentato dal Governo, rilevando che, nel complesso, quindi, le maggiori spese finali ammontano a circa 14,64 miliardi di euro.

Per quanto attiene alle previsioni di competenza per l'anno 2027, fa presente che per effetto delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica, le maggiori entrate, integralmente ascrivibili alle disposizioni della prima sezione, ammontano a circa 3,69 miliardi di euro, con un incremento di circa 1,48 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali.

Rappresenta, inoltre, che, sul fronte della spesa, la prima sezione determina maggiori spese finali pari a circa 5,7 miliardi di euro, con una riduzione di 96 milioni di euro rispetto al testo iniziale del provvedimento, mentre la seconda sezione comporta maggiori spese finali pari a circa 3,11 miliardi di euro, con un incremento di 996 milioni di euro rispetto al testo iniziale del provvedimento e che nel complesso, quindi, le maggiori spese finali ammontano a circa 8,81 miliardi di euro.

Con riferimento, infine, alle previsioni di competenza per l'anno 2028, evidenzia

che la manovra determina maggiori entrate, integralmente ascrivibili alle disposizioni della prima sezione del disegno di legge, pari a circa 494 milioni di euro, a fronte della riduzione di 40 milioni di euro prevista dal disegno di legge presentato dal Governo.

Per quanto attiene alla spesa, rileva che le disposizioni della prima sezione determinano maggiori spese finali pari a circa 2,79 miliardi di euro, con una riduzione di 686 milioni di euro derivante dalle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento e che la seconda sezione determina, invece, maggiori spese finali per circa 4,68 miliardi di euro, con un incremento di circa 1,06 miliardi di euro ascrivibile alle modifiche introdotte dal Senato.

Sottolinea che nel complesso, quindi, le maggiori spese finali ammontano a circa 7,47 miliardi di euro.

Passando, quindi, all'illustrazione del contenuto del provvedimento, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sui contenuti della prima sezione riferiti, in particolare, alle principali misure in materia di entrate, risparmio e sostegno dei redditi, alle più significative misure di carattere generale volte all'efficientamento della spesa e alle principali misure in materia di cultura, istruzione e università, mentre le restanti disposizioni saranno illustrate dagli altri relatori.

Per quanto riguarda i più significativi interventi in materia fiscale segnala, in primo luogo, che i commi 3 e 4 dell'articolo 1 riducono dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell'IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.

Segnala anche i commi 649 e 650 che estendono fino all'anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla

data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.

Rileva, inoltre, che, a seguito delle modifiche introdotte, si proroga fino al 2028 la possibilità di determinare, in termini analoghi, aliquote differenziate anche per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che si dispone, inoltre, che, sia per le regioni, sia per i comuni, nel caso di mancata approvazione entro i termini fissati dalla vigente normativa della delibera di determinazione degli scaglioni e delle aliquote sopra indicate, si continueranno ad applicare le aliquote vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento.

Evidenzia, inoltre, che i commi 5 e 6 incrementano di 500 milioni di euro il Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Rileva, altresì, che il comma 7 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, siano sottoposti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un'aliquota del 5 per cento, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore, nell'anno 2025 a 33.000 euro. In particolare, segnala che durante l'iter al Senato della Repubblica è stato previsto l'incremento del predetto limite da 28.000 a 33.000 euro ed è stata estesa l'applicazione della disciplina agevolativa ai contratti sottoscritti nel corso dell'anno 2024.

Rappresenta, altresì, che i commi 8 e 9 modificano in via transitoria la disciplina, applicabile ai lavoratori dipendenti privati, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

In particolare, evidenzia che le modifiche prevedono, per gli anni 2026 e 2027, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva a un punto percentuale e l'elevamento del limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro lordi.

Rileva, inoltre, che i commi da 10 e 12, per il periodo di imposta relativo all'anno 2026, introducono, limitatamente ai dipendenti del settore privato, aventi un reddito da lavoro dipendente inferiore a 40.000 euro, con esclusione delle attività di cui al successivo comma 18, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento, con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

Evidenzia, altresì, che il comma 13, inserito dal Senato della Repubblica, estende all'anno 2026 una norma transitoria, già prevista per l'anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti nel relativo anno ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l'inclusione integrale nell'imponibile.

Rileva, inoltre, che il comma 14 incrementa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei « buoni pasto » elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Fa presente, inoltre, che il comma 15 estende anche all'anno 2026, il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025.

Rileva che il comma 17, ampiamente modificato nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, limita, a decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a due immobili, anziché ai quattro previsti dalla normativa vigente, disponendo pertanto che dal terzo immobile l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.

Fa presente, inoltre, che i commi da 18 a 21 confermano per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale con redditi inferiori a 40.000 euro.

Evidenzia che il comma 22 proroga per tutto l'anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all'anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico, rientranti nel cosiddetto *ecobonus*, agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica, rientranti nel cosiddetto *sismabonus* e che viene inoltre prorogato per l'anno 2026, alle medesime condizioni dell'anno 2025, il cosiddetto *bonus mobili*.

Rappresenta, inoltre, che il comma 24 incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 2026, portandola da 525 a 610 milioni di euro annui.

Fa presente, altresì, che i commi 25 e 26 elevano da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame e che la norma eleva, inoltre, da 25.000 euro a 50.000 euro l'importo ridotto dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta.

Rileva, inoltre, che il comma 27 estende all'anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

Rappresenta che il comma 28 esclude dall'incremento al 33 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusva-

lenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro e che per tali prodotti l'aliquota dell'imposta resta al 26 per cento.

Rileva, inoltre, che i commi da 29 a 31, introdotti dal Senato della Repubblica, dispongono un aumento dell'aliquota della cosiddetta *Tobin Tax* sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, per il quale l'aliquota passa dallo 0,2 allo 0,4 per cento, sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari, per le quali l'aliquota passa dallo 0,02 allo 0,04 per cento.

Evidenzia che i commi da 35 a 40 ripropongono il regime fiscale temporaneo di « assegnazione agevolata » di beni ai soci, segnalando, più precisamente, che le società commerciali che assegnano o cedono beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento, ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa, sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Rileva, al riguardo, che il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Evidenzia, inoltre, che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva e che nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili.

Evidenzia che il comma 41, invece, ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l'esclusione sia realizzata tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026.

Rileva, inoltre, che i commi 42 e 43, modificati dal Senato della Repubblica, modificano la disciplina della tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, evidenziando, nello specifico, che la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in cinque quote annuali viene mantenuta solo per alcune plusvalenze.

Evidenzia, ancora, che i commi 44 e 45 dispongono la riapertura dei termini per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.

Rappresenta, altresì, che i commi da 46 a 50, modificati dal Senato della Repubblica, stabiliscono che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati nell'Unione europea o in uno Stato dello spazio economico europeo con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare a determinate condizioni. Rileva, sul punto, che, per i precedenti periodi di imposta, si riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso dell'IRAP riferita all'eccedenza rispetto al 5 per cento dei dividendi che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi e che si riconosce, altresì, la possibilità di utilizzare il relativo credito in compensazione per il versamento del contributo straordinario previsto dai successivi commi da 68 a 73.

Fa presente, altresì, che i commi da 51 a 55, modificati dal Senato della Repubblica, intervengono sulla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società, di cui al testo unico delle imposte sui redditi. Più preci-

samente, evidenza che si limita l'accesso al cosiddetto « regime di esclusione », del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES, ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Sottolinea, al riguardo, che il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in « regime di esenzione o PEX », del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES e che, inoltre, anche per l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta, pari all'1,20 per cento, sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, ivi residenti, è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

Rappresenta, altresì, che i commi da 56 a 58, modificati al Senato della Repubblica, dispongono, in deroga al regime di deducibilità integrale, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi tre che le perdite attese su crediti verso la clientela rilevate in bilancio, secondo il cosiddetto « *ECL model* » di cui all'IFRS 9, sono deducibili ai fini dell'IRES e, a seguito della modifica introdotta, dell'IRAP, per gli intermediari finanziari in cinque quote costanti, a partire dall'esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico.

Evidenza che si dispone, inoltre, che le attività per imposte anticipate, cosiddette « DTA », iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito, non possono essere trasformate in credito d'imposta, né concorrono a formare la base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari sono tenuti a pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di tra-

sformazione delle DTA in credito d'imposta.

Segnala che i commi da 59 a 64, inseriti dal Senato della Repubblica, intervengono sulla disciplina dell'imposta sui premi assicurativi e che viene introdotta, in particolare, una disposizione interpretativa secondo cui fra le assicurazioni per altri rischi inerenti al veicolo o al natante, soggette all'aliquota del 12,5 per cento, non sono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente o all'assistente stradale, se il premio è indicato in modo separato e distinto rispetto a quello per la responsabilità civile automobilistica, evidenziando, inoltre, che è dettata una disciplina valida per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 che assoggetta alla misura del 12,5 per cento le assicurazioni relative al rischio di assistenza stradale e al rischio di infortunio conducente, a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto.

Fa presente, altresì, che i commi da 65 a 67, inseriti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consentono ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio, con l'obbligo, in tal caso, di destinare una riserva indisponibile di utili e che, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l'IVASS è chiamato a definire, con proprio regolamento, le modalità attuative e applicative di tale facoltà.

Rappresenta, inoltre, che i commi da 68 a 73, novellati nel corso dell'esame in Senato, disciplinano un contributo straordinario sui margini di interesse delle banche operanti nel territorio dello Stato e che, a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina relativa alla tassazione dei cosiddetti « extraprofitti », è introdotto fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028 un contributo straordinario sulla riserva anziché un'imposta sostitutiva per l'affrancaamento, come nel testo originario del disegno di legge, a tasso agevolato, sull'entità

della riserva al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al termine dell'esercizio successivo, evidenziando che, in tali casi, l'aliquota dell'imposta è ridotta rispetto all'aliquota sopra indicate, rispettivamente al 27,5 e al 33 per cento, e non è previsto il pagamento degli interessi.

Rappresenta, inoltre, che i commi 74 e 75, come modificati nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, dispongono l'incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028 e che sono esclusi da tale incremento i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Rileva che i commi da 76 a 81, modificati dal Senato della Repubblica, dispongono che, nella determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, degli intermediari finanziari la quota di taluni componenti negativi di reddito connessi alle DTA deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 sia parzialmente differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo.

Fa presente, inoltre, che i commi da 82 a 101 recano la disciplina relativa alla cosiddetta « rottamazione » dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e che in tale ambito, i commi 83 e 84, modificati dal Senato della Repubblica, disciplinano le modalità di pagamento delle somme dovute, consentendo il pagamento in un'unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo, nonché che in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, interessi al tasso del 3 per cento annuo.

Segnala, altresì, che il comma 102 riconosce a regioni ed enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei propri tributi, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci. Rileva che il comma 103 prevede che tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie

attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, mentre il comma 104 disciplina i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata. Rappresenta, inoltre, che i commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell'introdurre misure di definizione agevolata. Evidenzia, altresì, che il comma 108 disciplina l'efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata, che il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale e che il comma 110 abroga l'articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per le regioni e gli enti locali di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

Nel contesto delle misure per la riforma dell'amministrazione fiscale previste dal PNRR, fa presente che i commi da 111 a 115, modificati dal Senato della Repubblica, inseriscono nuove procedure per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento dell'IVA e per estendere la ritenuta d'acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa, rilevando che, in base a una nuova liquidazione automatizzata, le dichiarazioni IVA presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni e che l'ambito di applicazione della ritenuta a titolo d'acconto viene estesa ai contribuenti esercenti attività di impresa, con una ritenuta pari allo 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029.

Rappresenta, altresì, che il comma 116, modificato nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale cosiddetta « esterna », ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo relative a imposte erariali per importi superiori a 50.000 euro, anziché 100.000 euro come previsto a legislazione vigente.

Sempre nel quadro dell'implementazione delle misure per la riforma dell'am-

ministrazione fiscale previste dal PNRR, evidenzia che i commi 117 e 118 intervengono sulla disciplina della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all'agente della riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, in modo da migliorare l'efficacia dei pignoramenti presso terzi.

Per quanto attiene alla disciplina delle accise, segnala che i commi da 119 a 124, modificati dal Senato della Repubblica, prevedono un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell'importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato, mentre l'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico viene progressivamente incrementata per i sigaretti e il tabacco trinciato e ridotto per le sigarette. Segnala, inoltre, che vengono anche modificate le modalità di calcolo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette e che si rideterminano i coefficienti per il calcolo dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. Rappresenta che è quindi introdotta una nuova disciplina per le *nicotine pouches*, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini e che, infine, sono modificati i termini per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e sull'imposta di consumo per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Rileva, altresì, che il comma 125 differisce l'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax* al 1° gennaio 2027.

Rappresenta, inoltre, che i commi da 126 a 128, introdotti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, istituiscono un contributo, pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all'Unione europea dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Evidenzia, inoltre, che il comma 129, modificato dal Senato della Repubblica, al

fine di eliminare sussidi ambientalmente dannosi, parifica le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri e che, conseguentemente, si sopprime il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con l'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025. Rileva, altresì, che sono esclusi dall'aumento dell'accisa i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali ed è mantenuto il vigente regime di agevolazione, con accisa ridotta, per i biocarburanti e che le maggiori entrate, al netto di quanto spettante alle regioni a statuto speciale, sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Fa presente che il comma 130, modificato nel corso dell'esame in Senato, introduce delle innovazioni con riguardo ai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari. Nello specifico, rileva che per i soggetti OIC le svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano dell'ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati. Con riferimento ai titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, invece, evidenzia che si introduce un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, prevedendo che le svalutazioni di tali titoli siano deducibili nei limiti dell'andamento del mercato telematico delle obbligazioni registrato negli ultimi sei mesi, rilevando che tale disposizione trova applicazione anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione e che in tale ultimo caso le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.

Fa presente, altresì, che i commi 131 e 132, modificati dal Senato della Repubblica, introducono, in via sperimentale per il 2026, disposizioni concernenti il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie,

la deduzione di oneri connessi a piani di *stock option* e la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, evidenziando che le suddette operazioni dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Segnala, inoltre, che il comma 133 introduce, quindi, una deduzione forfetaria degli interessi passivi per gli intermediari finanziari che si applica, con alcune eccezioni, per i periodi d'imposta dal 2026 al 2029 per un importo crescente dal 96 al 99 per cento, evidenziando che dal periodo d'imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Evidenzia, poi, che il comma 134 conferma le vigenti regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato nazionale. Segnala che il comma 135, introdotto dal Senato della Repubblica, stabilisce che per le banche e gli altri enti e società finanziari gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 132, evidenziando che il comma 136 disciplina il versamento degli acconti in modo da generare per ciascun periodo d'imposta effetti solo sui versamenti a saldo.

Fa presente, inoltre, che il comma 137, introdotto dal Senato della Repubblica, esclude l'applicazione dell'addizionale IR-PEF del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario, a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto.

Rileva, inoltre, che i commi 138 e 139 modificano il criterio di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, al fine di prevedere che la base imponibile sia calcolata sulla

base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

Segnala che i commi da 140 a 142, introdotti durante l'esame presso il Senato della Repubblica, aboliscono l'esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari attualmente applicabile in favore di agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Evidenzia che il comma 143 dispone che ai proventi derivanti dalle operazioni di gestione della liquidità depositata sul conto di Tesoreria e ai proventi derivanti dall'emissione dei titoli di Stato corrisposti al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze non si applicano né le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, né l'imposta sostitutiva sui redditi dei titoli obbligazionari.

Rileva. Altresì, che il comma 144, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, aumenta l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento.

Fa presente che i commi 145 e 146, inseriti dal Senato della Repubblica, introducono un'esenzione dall'imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

Rappresenta, inoltre, che i commi da 147 a 150, introdotti dal Senato della Repubblica, intervengono sulla disciplina del nuovo ordinamento della giustizia tributaria, da un lato, modificando il regime transitorio per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per limiti di età e, dall'altro, modificando il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Rileva che i commi 151 e 152, inseriti nel corso dell'esame in Senato della Repubblica, introducono un nuovo gioco a

totalizzatore, denominato *Win for Italia Team*.

Segnala, inoltre, che il comma 771 introduce un acconto, pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente, sul contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti.

Rileva, inoltre, che il comma 859, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, diminuisce l'accisa sulla birra per gli anni 2026-2027 a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Rappresenta, altresì, che i commi da 853 a 856, inseriti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, recano disposizioni di interpretazione autentica in relazione all'esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.

Ricorda, inoltre, che il comma 2, inserito dal Senato della Repubblica, reca una norma interpretativa dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria volta a specificare che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel bilancio di quest'ultima, appartengono al Popolo italiano, ferma restando l'applicazione delle pertinenti disposizioni del Trattato istitutivo dell'Unione europea.

Segnala, infine, che i commi da 762 a 765 riaprono il termine del procedimento relativo all'utilizzo del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), consentendo a chi aveva presentato domanda entro il 18 giugno 2020, ma l'aveva vista respinta, anche parzialmente, per carenze documentali e procedurali, di ripresentarla alla Commissione tecnica, secondo requisiti e procedure già vigenti.

Per quanto attiene al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, segnala che il comma 715 prevede la riduzione delle dotazioni di parte corrente, di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Ministeri

per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028 nella misura indicata per le missioni e i programmi di ciascun Ministero dall'Allegato XI.

Al riguardo, rileva che le disposizioni prevedono che le riduzioni di spesa dei Ministeri possano essere rimodulate, anche tra programmi diversi nell'ambito dei singoli stati di previsione, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che, per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Rappresenta che il comma 716 dispone una riprogrammazione degli stanziamenti di spesa in conto capitale di alcune missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, riducendone le dotazioni di competenza e di cassa per gli anni 2026, 2027 e 2028 e incrementandole nei medesimi importi per il successivo triennio 2029, 2030 e 2031.

Fa presente, altresì, che il comma 717, come modificato dal Senato della Repubblica, in seguito agli esiti del monitoraggio finanziario previsto dalla normativa vigente, riduce il limite di spesa per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato con requisiti contributivi ridotti ai lavoratori cosiddetti precoci.

Segnala, inoltre, che il comma 718, inserito dal Senato della Repubblica, riduce, nella misura di 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2033, l'autorizzazione di spesa finalizzata all'accesso al pensionamento sulla base di specifici requisiti per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Rileva, altresì, che il comma 719 abroga l'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede un esonero contributivo per imprese che dispongono erogazioni liberali a favore di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi e assumono a tempo indeterminato

giovani diplomati, a conclusione del ciclo scolastico, nelle medesime istituzioni scolastiche.

Evidenzia che il comma 720 prevede, in conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la riduzione delle risorse destinate annualmente a remunerare l'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Segnala che il comma 721, modificato dal Senato della Repubblica, dispone il versamento all'entrata del bilancio di somme del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per un importo di 1.532 milioni per il 2026 e di 1.000 milioni per il 2027, di cui 50 milioni del 2026 relativi a risorse non impegnate del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale (PON) *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 e che il comma 733 dispone, inoltre, la riduzione complessiva di 500 milioni di euro per il triennio 2026-2028 delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027.

Sempre con riferimento alle risorse dedicate alle politiche di coesione, segnala che il comma 750 fissa un ammontare massimo annuale di trasferimenti di cassa che posso essere effettuati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a favore dell'apposita contabilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, su cui transitano le risorse del medesimo Fondo ai fini dell'erogazione delle risorse medesime. Rileva, altresì, che i successivi commi 751 e 752 recano una procedura per la ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa, relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo 2014-2020 e precedenti, al fine di renderli coerenti con i limiti di cassa stabiliti al comma 750. In particolare, segnala che il comma 753 prevede che, entro il 30 giugno 2026, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Ragioneria generale dello Stato procedono

alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa, relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di tutti i cicli di programmazione, all'esito del quale il CIPESS definisce l'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione di ciascun ciclo. Evidenzia, inoltre, che il comma 754 riconduce al rispetto del vincolo della cassa di cui al comma 750 anche la procedura amministrativa di riprogrammazione dei cronoprogrammi degli Accordi di coesione e che, in questo contesto, il comma 755 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per l'adeguamento dei sistemi informatici della Ragioneria generale dello Stato, per le attività di monitoraggio della politica di coesione e degli investimenti pubblici.

Per quanto attiene alle altre misure finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, rappresenta che il comma 722 dispone la riduzione, in misura pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2026, del fondo di parte corrente destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, rilevando che il medesimo fondo è peraltro rifinanziato di 770 milioni di euro per l'anno 2029 dal successivo comma 757.

Segnala, inoltre, che il comma 723 prevede che le pubbliche amministrazioni, con riferimento ai propri dipendenti, possano chiedere all'INPS l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari del dipendente o del diverso soggetto per il quale il dipendente usufruisca dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104 del 1992. Evidenzia, quindi, che il comma 724 prevede che le pubbliche amministrazioni inseriscano nelle denunce mensili inerenti ai dati di natura retributiva e contributiva dei propri lavoratori le informazioni relative al permesso o congedo fruito, nell'ambito degli istituti concernenti situazioni di necessità di sostegno elevato o molto elevato o i congedi parentali, e al relativo soggetto per il quale

sia riconosciuto il medesimo permesso o congedo.

Rappresenta, inoltre, che il comma 725 prevede che le amministrazioni pubbliche, per procedere al pagamento dei compensi dei liberi professionisti per l'attività professionale svolta, devono acquisire da questi ultimi la certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Fa presente, altresì, che i commi da 726 a 730, modificati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevedono la corresponsione di un corrispettivo per le attività svolte dal Corpo della Guardia di finanza, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in caso di interventi di ricerca o soccorso o salvataggio, a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento, qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave, ovvero in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.

Rappresenta, inoltre, che i commi 731 e 732 prevedono che l'atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare, da cui consegua l'acquisto a titolo originario della proprietà a carico dello Stato sia nulla se alla rinuncia non sia allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla normativa vigente, comprese quella in materia urbanistica, ambientale e sismica, evidenziando che le disposizioni si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e norme di attuazione.

Rappresenta, inoltre, che il comma 735, introdotto dal Senato della Repubblica, prevede una riduzione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni e destinate alla RAI, cui la società dovrà far fronte con misure di razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione.

Rileva che il comma 736, introdotto dal Senato, delimita temporalmente agli anni

2025 e 2026 l'obbligo, posto in capo all'Automobile Club d'Italia dalla legge di bilancio per il 2025, di versare annualmente a favore dell'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro, quale contributo al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Rappresenta, altresì, che i commi da 747 a 749 introducono, inoltre, l'obbligo per ciascun Ministero di effettuare la valutazione di una politica pubblica di propria competenza, nell'ambito del proprio Piano di analisi e valutazione della spesa (PAVS), entro il 30 giugno 2026 in modo da consentire la redazione di un documento unico annuale, il Piano di monitoraggio e valutazione della spesa, previsto da una delle riforme del Piano strutturale di bilancio e che, in tale contesto, il comma 749 assegna alla Ragioneria generale dello Stato il compito di coordinare e monitorare le attività e fornire il necessario supporto ai ministeri.

Segnala, inoltre, che il comma 785 prevede l'istituzione di un fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei, con una dotazione di 2,2 miliardi di euro per l'anno 2026.

Evidenzia, altresì, che i commi da 878 a 881 recano, infine, disposizioni volte a riordinare alcune previsioni relative al sistema delle garanzie pubbliche. In particolare, rileva che il comma 878 rialloca risorse residue non impegnate del Fondo di garanzia PMI, affluite al Fondo tramite il cosiddetto decreto « Sostegni-bis », destinandole alla garanzia su portafogli di finanziamenti e che il comma 879 interviene sulla cosiddetta « Garanzia Archimede » di SACE, prevedendo che la percentuale effettiva della garanzia sia graduata da SACE in modo proporzionalmente crescente in funzione del grado di addizionalità dell'intervento, secondo una metodologia allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio. Rappresenta, inoltre, che il comma 880 introduce obblighi di trasparenza informativa periodica verso il Ministero dell'economia e delle finanze per i gestori delle garanzie pubbliche e che il comma 881 interviene, infine, sul Fondo

prima casa, prevedendo che esso operi entro un tetto massimo e fissando le modalità di determinazione di tale limite operativo. Sottolinea che per l'anno 2026 il limite massimo degli impegni è fissato a 43.000 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli interventi nel settore dell'istruzione, fa presente in primo luogo che il comma 515 stabilisce l'obbligo, e non più la semplice facoltà, per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per supplenze temporanee fino a dieci giorni, utilizzando personale dell'organico dell'autonomia.

Evidenzia che viene inoltre precisato che per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico mantiene la facoltà, e non l'obbligo, di ricorrere al personale dell'organico dell'autonomia per la copertura delle stesse supplenze brevi. Rileva, inoltre, che il comma 516 interviene sul sistema di monitoraggio delle assenze del personale scolastico e che, in particolare, si prevede che il monitoraggio da trimestrale diventi quadrimestrale e si amplia e si dettaglia maggiormente l'oggetto del monitoraggio stesso.

Fa presente, altresì, che il comma 517, modificato dal Senato della Repubblica, stabilisce che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 515 sono destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso.

Evidenzia, altresì, che il comma 518, introdotto dal Senato della Repubblica, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire tra i comuni per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

Rileva, altresì, che il comma 519, anch'esso introdotto dal Senato della Repub-

blica, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000.

Il comma 520 stabilisce che l'organico dell'autonomia non sia più definito su base pluriennale, ma annualmente, con decreto ministeriale. È comunque consentita, all'interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi. Il comma 521 elimina il riferimento al carattere « triennale » dell'organico dell'autonomia nella norma che consente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere rimodulate le riduzioni riferite al personale docente dell'organico. Il comma 522 stabilisce l'obbligo di acquisire il parere della Conferenza unificata per l'adozione del decreto di definizione dell'organico e prevede la possibilità di non effettuare la rilevazione e il monitoraggio del numero di classi e del numero di posti dell'organico dell'autonomia ove la riduzione dell'organico prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa.

Rileva che il comma 523 precisa che il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici può essere definito anche nell'ambito del decreto annuale di determinazione dell'organico di cui sopra.

Il comma 524 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA sia determinata annualmente, e non più con cadenza triennale.

Il comma 525 garantisce che il personale docente impiegato, ai sensi della normativa vigente, in gradi di istruzione inferiori mantenga il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

Il comma 526, introdotto dal Senato della Repubblica, chiarisce che, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, sono fatte salve le procedure e le operazioni di

mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche e educative statali.

Rappresenta, altresì, che il comma 527 dispone che le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici bandito ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione n. 194 del 2022 sono effettuate fino al suo esaurimento. Inoltre, si esclude la reintegrazione in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva dei posti rimasti da una graduatoria concorsuale esaurita e aggiunti alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 2017. Il comma 528 stabilisce che le graduatorie regionali del concorso bandito con il decreto n. 2788 del 2023, ai sensi del regolamento di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione n. 194 del 2022, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie.

Per quanto attiene alle altre disposizioni connesse al settore dell'istruzione, segnala che il comma 368, introdotto dal Senato della Repubblica, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione pari a 100.000 euro, per gli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole di secondo grado e agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

I commi da 813 a 816, introdotti dal Senato della Repubblica, autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione e l'estensione del progetto «Educare al rispetto – Sport e salute», in collaborazione con Sport e salute Spa, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva.

Il comma 817, anch'esso introdotto dal Senato della Repubblica, incrementa il Fondo permanente per il contrasto al fe-

nomeno del cyberbullismo per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 842 concede all'Associazione degli editori indipendenti un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

Il comma 883, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a favore dell'INDIRE, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Per un'analogia misura, prevista dal comma 233, rinvia alla relazione dell'onorevole Barabotti.

Per quanto attiene al settore dell'università e della ricerca, segnala in primo luogo che i commi da 305 a 315, introdotti nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, prevedono norme in materia di reclutamento del personale con qualifica di ricercatore. In particolare, rileva che il comma 305 autorizza le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, tramite procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. Segnala che le assunzioni autorizzate per le università statali e non statali, disciplinate rispettivamente dai commi da 306 a 309 e dai commi 310 e 311, sono riservate a ricercatori con contratti a tempo determinato di tipo A in scadenza entro il 31 dicembre 2026, e prevedono un cofinanziamento statale pari al 50 per cento. A tal fine sono incrementate le risorse a valere, rispettivamente, sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università e sul contributo pubblico in favore delle università non statali legalmente riconosciute.

Evidenzia che il comma 529 stabilisce inoltre che un Piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base e applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle istituzioni AFAM afferenti al medesimo Ministero, nonché delle imprese e dei soggetti *non profit*, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero. segnala che dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del PNRR, dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare. Il comma 530 prevede che il Piano sia approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento ed entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate. Il comma 531 dispone che, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749 del provvedimento in esame, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca. Il comma 532 istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie afferenti al Fondo integrativo speciale per la ricerca, al Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, al Fondo italiano per la scienza, al Fondo italiano per le scienze applicate e al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Il comma 533 incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

Per quanto attiene alle altre disposizioni in materia di università, segnala in primo luogo che i commi 499-500, introdotti du-

rante l'esame al Senato della Repubblica, rifinanziano, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, il Fondo sport per studenti universitari, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi.

Il comma 534, introdotto al Senato della Repubblica, rifinanzia di 300.000 euro per l'anno 2026 la spesa da destinare all'università degli studi di Roma « Tor Vergata » per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale.

Il comma 535 rifinanzia di 3 milioni di euro, per il 2026, il Fondo per l'Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni universitarie interessate.

Rileva che i commi 536 e 537, inseriti dal Senato della Repubblica, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo per la promozione del dialogo con una dotazione di 150.000 euro per il solo anno 2026. Segnala che il Fondo è destinato a favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, nell'ambito della promozione della cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché a contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come forme di antisemitismo.

I commi da 884 a 893 consentono al Ministero dell'università e della ricerca di affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione, l'attuazione dell'investimento 5 « Fondo per gli alloggi destinati agli studenti » della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per l'importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dalla

stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti, nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto. Segnala che l'accesso ai contributi è subordinato, tra l'altro, alla fissazione di canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento, alla riserva del 30 per cento dei posti letto a favore di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi e al divieto di finanziare posti letto già utilizzati a tale scopo alla data di pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto.

Il comma 894 destina l'importo di euro 56.434.065 al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'*High performance computing* (HPC) e l'intelligenza artificiale, al fine di potenziare macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, già imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la delibera del CIPESS n. 77/2024 del 29 novembre 2024.

Il comma 895 destina un contributo pari a 300.000 euro per l'anno 2026 al fine di sostenere le attività del *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights*.

Il comma 896 attribuisce al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per il 2026 e di 1,5 milioni di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio.

Il comma 948 prevede che, al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e l'economicità dei processi di acquisto per le amministrazioni e gli enti di ricerca vigilati del Ministero dell'università e della ricerca, la società Consip S.p.A. realizza, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di *e-procurement*, una specifica infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, ferme restando le facoltà e le possibilità di acquisto autonomo previste a normativa vigente. Per i predetti scopi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono disciplinate le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.

Il comma 972 attribuisce un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari, rispettivamente, a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (Istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca.

Per quanto riguarda, infine, le disposizioni relative all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell'istruzione, contenute nei commi da 712 a 714, rinvia alla relazione che sarà svolta dall'onorevole Pella.

Per quanto attiene agli interventi in materia di cultura e *sport*, fa presente in primo luogo che i commi da 538 a 549, come modificati dal Senato della Repubblica, istituiscono un *bonus* elettronico denominato « *Bonus* valore cultura », finalizzato all'acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento, dal primo gen-

naio 2027, sostituirà la « Carta della cultura giovani » e la « Carta del merito ».

Il comma 550, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione del programma di interventi nella città di Matera designata « Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo 2026 ».

I commi 551 e 552 istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo nazionale per il federalismo museale, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali.

Segnala che il comma 554 interviene con diverse novelle sulla legge n. 220 del 2016, dedicata al cinema e all'audiovisivo. In particolare, rileva che le modifiche introdotte prevedono, in primo luogo, la riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, passa da 700 milioni di euro annui a 610 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Evidenzia che si prevede, inoltre, l'introduzione di un sistema di monitoraggio trimestrale sulle spese sostenute per tutte le tipologie di sostegno previste dalla citata legge, nonché si dispone la sottoposizione di tutte le tipologie di credito di imposta ai limiti massimi di risorse previsti per tali strumenti ai sensi del decreto di riparto. Sottolinea che si prevede, altresì, l'eliminazione dei vincoli di spesa minimi e massimi previsti per le risorse destinate ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Il comma 734 incrementa, in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, le disponibilità del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da destinare alle finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 822, introdotto durante l'esame parlamentare, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo cultura terapeutica e cura sociale allo scopo di favorire la fruizione delle arti dello spettacolo e del patrimonio culturale, quali strumenti terapeutici, per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazioni di marginalità sociale.

I commi da 825 a 827, introdotti dal Senato, prevedono l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano.

Con specifico riferimento al settore sportivo, segnala che i commi 225 e 226, introdotti dal Senato, istituiscono un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni e con indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro presso associazioni sportive dilettantistiche.

I commi 266 e 267, introdotti dal Senato, in considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale « *America's cup* », assegnano alla Direzione marittima di Napoli un ulteriore contributo, pari a 2.068.000 per l'anno 2026 e a 998.000 per l'anno 2027 per avviare un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzarsi presso gli uffici, da essa stessa individuati, rientranti nell'ambito della propria giurisdizione.

Il comma 737, introdotto dal Senato, incrementa di 30 milioni annui, per il 2026, e di 40 milioni annui, a decorrere dal 2027, il livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale. Le citate risorse aggiuntive sono in particolare attribuite, per una somma pari a 30 milioni annui aggiuntivi a decorrere dal 2026, a Sport e salute S.p.A., e per una somma pari a 10 milioni annui aggiuntivi a decorrere dal 2027, al CONI.

Il comma 766, introdotto dal Senato della Repubblica, incrementa di un importo massimo di 60 milioni di euro, per l'anno 2026, le risorse attribuite al Com-

missario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 » e destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

Segnala che il comma 793 contiene misure finalizzate alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro degli atleti paraolimpici del Gruppo sportivo della Difesa.

Il comma 844 autorizza un contributo annuo di 100.000 euro per il 2026 e per il 2027 in favore dell'associazione alpinistica *Alpenverein Südtirol* (AVS).

Il comma 845, introdotto al Senato, autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Comune di Trento per finanziare progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico.

Segnala, infine, che il comma 553, i commi 823, 824 e 882, i commi da 897 a 906, nonché i commi 912 e 914, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, prevedono finanziamenti a diversi enti e istituzioni culturali e di ricerca e per l'organizzazione di iniziative celebrative.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, fa presente, preliminarmente, che nella propria relazione si soffermerà sui contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio riferiti in particolare alle misure in materia di lavoro, pensioni, sanità, imprese e sostegno agli investimenti, agricoltura, infrastrutture e lavori pubblici, trasporti e comunicazioni.

Per quanto riguarda le misure in materia di lavoro e in materia pensionistica, segnala innanzitutto che i commi da 153 a 155 prevedono il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con riferimento ad assunzioni nell'anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato per profili non dirigenziali e con riferi-

mento ad omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato, nell'ambito di un limite di spesa pari a 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni per l'anno 2027 e 271 milioni per l'anno 2028.

Il comma 158, modificato dal Senato della Repubblica, è volto a sopprimere la disposizione attualmente vigente che prevede la sospensione di un mese dell'erogazione dell'Assegno di Inclusione, sia in caso di primo rinnovo per periodi ulteriori di dodici mesi, dopo un periodo continuativo di fruizione non superiore a diciotto mesi, sia al termine di ogni periodo di rinnovo di dodici mesi. Si prevede la riduzione del 50 per cento dell'importo della prima mensilità di rinnovo rispetto al beneficio mensile dell'Assegno di Inclusione.

Segnala che il comma 159 precisa che le norme sul riconoscimento di un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di Inclusione, che è stato previsto in via eccezionale per l'anno 2025 al fine di garantire una continuità nella copertura di tale beneficio ai nuclei familiari interessati, a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, laddove siano stati ammessi, previa presentazione della domanda, all'ulteriore periodo di dodici mensilità, si applicano ai nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'Assegno di Inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

I commi 162 e 163 recano disposizioni in materia di regime della cosiddetta APE sociale. In particolare, il comma 162 prevede di applicare fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti. Inoltre, si dispone l'applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale, di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 205 del 2017, anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni ivi indicate nel corso del 2026, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di 170 milioni di euro

per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031. Ai sensi del comma 163, il predetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Segnala che i commi da 164 a 174 prorogano alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali interventi concernono l'indennità per i lavoratori della pesca e dei *call-center*, l'integrazione al reddito per i dipendenti *ex-ILVA*, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, o che cessano l'attività, o coinvolte da processi di riorganizzazione o di crisi aziendale, o che stipulano contratti di solidarietà, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. La disposizione prevede altresì la proroga di talune convenzioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili.

Il comma 175, introdotto dal Senato della Repubblica, incrementa i limiti complessivi di spesa previsti per gli anni 2027 e 2028 in relazione ai benefici contemplati dalla disciplina volta ad incentivare i processi di aggregazione delle imprese e la tutela occupazionale dei settori coinvolti.

Il comma 176, anch'esso introdotto dal Senato della Repubblica, modifica le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l'impiego, NASpI, che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all'autoimprenditorialità. La disposizione in parola prevede che l'erogazione della prestazione non avvenga più in un'unica soluzione, come attualmente previsto, ma in due rate.

Rileva che i commi 177 e 178 prevedono l'istituzione di un tavolo tecnico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per adottare le misure necessarie per tutelare i dipendenti civili italiani delle basi

militari statunitensi nel nostro Paese, in caso di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti.

Sempre con riferimento agli interventi di sostegno al reddito, segnala che il comma 787, introdotto dal Senato, prevede la possibilità di concedere, in continuità fino al 31 dicembre 2026, l'indennità, già riconosciuta in continuità dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2024, a taluni lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato nel corso del 2020 la relativa richiesta.

Il comma 840, introdotto dal Senato, modifica la disciplina in materia di requisiti di accesso all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, innalzando, in primo luogo, da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio e prevedendo, in secondo luogo, un regime derogatorio per i lavoratori del cinema e dell'audiovisivo, più favorevole in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste.

Per quanto attiene agli interventi in materia di previdenza, segnala che il comma 179 pone a regime, dal 2026, l'incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiarne, già previsto, con importi inferiori, limitatamente al 2025.

Il comma 180 dispone, a seguito delle modifiche approvate dal Senato della Repubblica, un incremento, con decorrenza dal 1° gennaio 2028, dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'incremento è stabilito nella misura di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 e si aggiunge alle misure di elevamento generale dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico stabilite dai successivi commi da 185 a 193 e 197. Segnala che il comma 181, anch'esso inserito dal Senato della Repubblica, demanda

a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione di specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'incremento di cui al comma 180 non trovi applicazione o trovi applicazione in misura parziale.

Fa presente che i commi da 185 a 193 e 197 intervengono in materia di incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, stabilito ogni due anni, in relazione all'evoluzione della speranza di vita, con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, evidenzia che si prevede la riduzione del prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento, che decorrerà dal 2027, stabilendo che esso si applicherà nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028. Sono esclusi dall'incremento i lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti.

Rileva che il comma 194 estende l'ambito di applicabilità dell'incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato. L'incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell'accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro. La disposizione prevede che l'ampliamento della possibilità riguardi i soggetti che, nell'anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica.

Il comma 195, introdotto dal Senato della Repubblica, abroga la previsione che, dal 1° gennaio 2025, riconosce ai soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, la possibilità di computare anche il valore

teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, al fine del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.

Il comma 196, parimenti introdotto dal Senato, demanda ad apposito decreto ministeriale l'aggiornamento delle tabelle contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all'INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro o dal committente e prescritti.

Il comma 198 prevede l'anticipo di tre mesi per la liquidazione del TFS o TFR per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2027.

I commi 199 e 200 prevedono la possibilità per i fondi pensione di investire, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia.

Segnala che i commi 201 e 202 prevedono, dal 1° luglio 2026, l'innalzamento del limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati alle forme di previdenza complementare, l'introduzione della possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia con differenti regimi tributari e l'aumento del limite dell'importo liquidabile in forma di capitale. Viene soppressa la clausola secondo la quale il diritto del lavoratore ai versamenti alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta, nell'ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma com-

plementare all'altra, spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro.

Rappresenta che ai sensi dei commi 204 e 205, dal 1° luglio 2026 si prevede l'adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori del settore privato di prima assunzione, qualora non esprimano la propria scelta entro 60 giorni dall'assunzione. I lavoratori non di prima assunzione che avevano in essere l'adesione ad una forma pensionistica complementare entro il medesimo termine devono indicare a quale forma pensionistica complementare destinare il proprio TFR. In assenza, si applica il suddetto meccanismo di adesione automatica,

Il comma 203 prevede l'obbligo di versare al Fondo INPS le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare anche per i datori di lavoro che raggiungono i 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio attività, ad esclusione, per gli anni 2026 e 2027, dei datori di lavoro per i quali la media annuale sia inferiore a sessanta lavoratori dipendenti. Dal 2032, la disciplina si applica ai datori di lavoro che impiegano almeno 40 dipendenti.

Segnala anche che i commi 295 e 296 elevano il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi viola la disciplina relativa alle forme pensionistiche complementari.

Rileva che il comma 206 reca novelle all'articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per l'anno 2025, posticipando dal 2026 al 2027 l'attuazione della misura dell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli. Il comma 207 prevede, nelle more dell'attuazione della predetta disciplina, il riconoscimento, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli, e sino al compimento del decimo anno di età, aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome,

con più di due figli, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Rappresenta che il comma 208 modifica la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, relativa all'indicatore della situazione patrimoniale ai fini ISEE per l'accesso a specifiche prestazioni. In particolare, il valore limite dell'abitazione di proprietà esente dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale viene elevato da 52.500 a 91.500 euro, incrementati a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane. Il suddetto valore limite viene incrementato nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Vengono rideterminate le maggiorazioni ai parametri della scala di equivalenza del nucleo familiare, in relazione al numero dei figli.

Il comma 209, inserito dal Senato, reca integrazioni alla disciplina della modalità precompilata della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa alla determinazione dell'ISEE, precompilazione che, come nella disciplina già vigente, è a cura dell'INPS.

Sempre con riferimento alla definizione del calcolo dell'ISEE, ricorda che i commi da 32 a 34, inseriti dal Senato della Repubblica, demandano a un decreto ministeriale la determinazione di nuovi criteri di computo delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all'estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di *money transfer* o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

I commi da 210 a 213 prevedono il riconoscimento di un esonero totale dal

versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Rileva che tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi, che la durata dell'esonero è di 12 mesi dalla data di assunzione, se l'assunzione è a tempo determinato, e di 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tali benefici contributivi, che non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, sono riconosciuti entro determinati limiti di spesa per gli anni dal 2026 al 2034 e a decorrere dal 2035. È previsto che l'INPS effettui il monitoraggio delle minori entrate contributive da ciò derivanti e non consideri ulteriori domande di accesso ai benefici medesimi qualora, anche in via prospettica, risulti raggiunto il limite di spesa previsto.

Il comma 214 riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili. In relazione alla fattispecie di cui al comma 214, i commi da 215 a 218 prevedono, a talune condizioni, un esonero contributivo temporaneo per i datori di lavoro privati che, su base consensuale, attuino la predetta trasformazione o rimodulazione. Il beneficio è subordinato, tra le altre condizioni, al mantenimento, da parte del datore di lavoro, del livello complessivo del monte orario di lavoro e al rispetto dei limiti di spesa

complessiva di cui al comma 218. Il comma 216 demanda a un decreto ministeriale, emanato secondo la procedura e il termine previsti dal medesimo comma, la definizione delle disposizioni attuative dell'esonero.

Segnala che il comma 219 estende l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti e che l'ampliamento concerne l'applicabilità anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno.

Il successivo comma 220 modifica la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni, elevando da cinque a dieci giorni lavorativi all'anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore, ed estende l'applicabilità dell'istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.

Il comma 221 prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita non superiore al primo anno di età del bambino.

I commi 222 e 223 istituiscono un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

Il comma 224, introdotto presso il Senato, autorizza una spesa massima di 550.000 euro per il 2026 e di 700.000 euro per il 2027, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.

Il comma 227, modificato dal Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 228 dispone un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per specifiche finalità in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio. Il comma 849, introdotto dal Senato, incrementa di ulteriori 2 milioni di euro la dotazione del medesimo Fondo per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per recuperare gli uomini autori di violenza.

I commi 229 e 230, rispettivamente, modificato e introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispongono un incremento delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per finanziare interventi a favore delle donne vittime di violenza.

I commi 231 e 232, introdotti nel corso dell'esame al Senato, istituiscono un nuovo fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di permettere alle donne vittime di violenza di genere di accedere a tutti i servizi e le agevolazioni altrimenti fruibili solo dietro presentazione del proprio indicatore ISEE.

Il comma 233, introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo da ripartire tra i comuni, con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, di-

ritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva. Per un'analoga misura, contenuta nel comma 883, rinvia a quanto sarà evidenziato dall'onorevole Pella.

Il comma 234 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a misure di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico. Rileva che il contributo può essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età da parte del figlio e che il comma 235 demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione dei contributi a valere sul fondo medesimo.

Il comma 236 incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 le risorse da destinare all'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

Segnala, inoltre, che i commi da 759 a 761, introdotti dal Senato della Repubblica, istituiscono un fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole e ne disciplinano il funzionamento.

Il comma 767, anch'esso inserito dal Senato della Repubblica, dispone un incremento, a decorrere dall'anno 2026, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, al fine della rideterminazione delle prestazioni *una tantum*, a carico del medesimo Fondo, in favore dei familiari superstiti.

I commi 860 e 862, anch'essi inseriti dal Senato della Repubblica, prevedono, mediante norme di interpretazione autentica e con decorrenza dal 1° luglio 2022, che l'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo previste dalla legge di bilancio per il 2021 in favore dei datori di lavoro privati, si applichino anche ai datori privati che, nel tempo di applicazione delle misure e, ferma restando la suddetta data di decorrenza, svolgevano attività rien-

tranti nei codici ATECO relativi a *broker* di assicurazioni, agenti di assicurazioni, sub-agenti di assicurazioni, produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni. Segnala che la prima delle due misure di esonero interessate dall'intervento normativo in esame concerneva le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, relative a lavoratori con meno di 30 anni di età ed effettuate nel biennio 2021-2022, mentre la seconda misura prevedeva un esonero contributivo, per il periodo 2021-2024, in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni del Mezzogiorno.

Per quanto concerne altre misure in materia di lavoro pubblico e facoltà assunzionali, segnala in primo luogo che il comma 237, per il periodo di imposta relativo all'anno 2026, introduce, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio, ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali ed il riconoscimento dell'agevolazione fiscale è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 50.000 euro. È escluso dall'ambito del regime sostitutivo il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate che benefici del regime tributario agevolato di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Rileva che il comma 239 prevede che, a decorrere dall'anno 2026, al fine di realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti accessori delle amministrazioni centrali, una quota del fondo destinato all'incremento delle risorse per la determinazione, da parte della contrattazione collettiva integrativa, del trattamento economico accessorio del personale anche dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consi-

glio dei ministri sia attribuita alle amministrazioni interessate, al fine dell'incremento dei relativi fondi, nella misura specificamente indicata.

Con particolare riguardo alle disposizioni che intervengono per prevedere assunzioni e rafforzamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti, segnala i commi 248 e 249, inseriti durante l'esame da parte del Senato, per rafforzare le attività preventive e di controllo dell'amministrazione economico-finanziaria, in particolare prevedendo che le convenzioni tra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali definiscano obiettivi e indicatori per misurarne la produttività, incrementando dal 2026 le risorse per l'incentivazione del relativo personale di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse assegnate per le medesime finalità con i decreti riferiti all'anno 2025, nonché prevedendo che il 25 per cento delle predette risorse aggiuntive attribuite alle agenzie fiscali incrementino le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative istituite dalle agenzie fiscali, in deroga al limite sul trattamento accessorio.

Il comma 249, sempre in deroga al limite sul trattamento accessorio, a decorrere dal 2026 incrementa le risorse destinate al lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente fino a 5 milioni e 3 milioni di euro annui lordi.

Il comma 253 autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia « ItaliaMeteo » a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso. Il comma 254 riconosce inoltre un'indennità di amministrazione al personale della medesima Agenzia « ItaliaMeteo », nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle corrispondenti aree del comparto funzioni centrali.

Segnala altresì che i commi da 297 a 301, inseriti dal Senato, introducono disposizioni volte al rafforzamento della capacità amministrativa del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo ».

Il comma 255 stabilisce che la CONSOB possa avvalersi delle infrastrutture informatiche e dei sistemi informativi della società SOGEI S.p.A. attraverso specifica convenzione, per migliorare l'efficacia dell'attività di vigilanza e favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi.

I commi 256 e 257, introdotti al Senato, prevedono che le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale, ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto, e di *welfare* integrativo, stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, dalla contrattazione integrativa o da analoghi accordi, possono applicarsi anche al Presidente e ai componenti di alcune Autorità.

Il comma 258, anch'esso derivante da un emendamento approvato al Senato, modifica i criteri per la determinazione delle contribuzioni versate alla CONSOB dai soggetti da essa vigilati.

Ai sensi del comma 259, aggiunto nel corso dell'esame parlamentare, si modifica la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, incrementandola di 16 unità nella carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di 10 e 6 unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando. Il comma 260, anch'esso aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede che tali assunzioni possano essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse derivanti dal contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità.

Il comma 261 incrementa l'importo massimo dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, renden-

dola poi stabile e non transitoria in attesa di specifica disposizione contrattuale.

Il comma 262, introdotto dal Senato, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere, a tempo indeterminato, 20 unità di personale, già reclutate a tempo determinato, per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Il comma 263, introdotto al Senato, prevede che il Ministero della cultura possa attribuire un incarico dirigenziale di livello generale e uno di livello non generale, derogando il limite percentuale entro cui è consentito il conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno alla pubblica amministrazione.

Il comma 264, inserito nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi dirigenziali di livello non generale a professionisti esterni, in deroga ai limiti percentuali stabiliti dalla normativa vigente, a valere sulle risorse finanziarie disponibili. Si prevede, altresì, di autorizzare il medesimo Ministero ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, 10 funzionari, al fine di potenziare lo svolgimento delle attività relative all'innovazione e alla valorizzazione degli *asset* pubblici. Infine, il medesimo comma prevede l'istituzione presso il Dipartimento delle finanze di una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario.

Il comma 265, inserito nel corso dell'esame parlamentare, eleva da quattro a cinque il numero dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nella Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Il comma 268, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la facoltà di

autorizzare i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze a fare parte degli organi di amministrazione e di controllo di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato, stabilendo altresì che i compensi che tali dipendenti percepiscono nell'esercizio di tale incarico siano corrisposti direttamente dalle società partecipate al Ministero dell'economia, che successivamente provvede al riparto di tali compensi nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il comma 269, anch'esso inserito dal Senato, aumenta di una unità la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane.

Il comma 270 consente all'ISTAT di incrementare le risorse finanziarie, a valere sul proprio bilancio, destinate alla corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 271 disciplina la composizione numerica del Comitato nazionale per la bioetica e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, nonché la durata del mandato dei relativi componenti. Il comma 272 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle finalità, dei compiti, del funzionamento e della composizione dei due organismi, stabilendo la corresponsione di un gettone di presenza per i rispettivi presidenti e componenti.

I commi da 273 a 275 introducono modifiche al sistema di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I commi 276 e 277, inseriti dal Senato, intervengono sulla disciplina del personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, prevedendo il conferimento degli incarichi dirigenziali e il ricorso al personale di altre amministrazioni pubbliche nonché la possibilità, per il titolare dell'Autorità, di avvalersi di un consigliere e di esperti.

Osserva, inoltre, che il comma 281, anch'esso introdotto dal Senato, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, nominati tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi

soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale.

Il comma 282, parimenti inserito durante l'esame parlamentare, prevede l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento accessorio per il personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, assunto in sostituzione delle cessazioni di dipendenti provenienti dalla società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura, SIN. Tale modifica ha l'obiettivo di garantire il medesimo valore *pro capite* riferito all'anno 2024, nel limite delle risorse trasferite da SIN S.p.A. ad AGEA.

Il comma 283, introdotto dal Senato, dispone la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, nonché l'assegnazione temporanea di tale unità sino alla riorganizzazione anzidetta. Il comma 284, inserito nel corso dell'esame al Senato, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di provvedere, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza, allo scopo di assicurare le attività di cui al comma 714, relativo al monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, nonché quelle di cui al comma 227, che, come già segnalato, istituisce il Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare. Il medesimo comma 284 specifica che i relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e che il menzionato Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo.

Il comma 285 reca misure organizzative per la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità.

I commi 286 e 287, introdotti dal Senato della Repubblica, pongono norme specifiche in materia di incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede la possibilità del conferimento, nel corso dell'anno 2026, a soggetti non appartenenti a ruoli dirigenziali pubblici di due incarichi di livello dirigenziale non generale, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, oltre i limiti percentuali previsti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tale categoria di soggetti. Tale deroga è ammessa nel rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e a valere sulle risorse finanziarie disponibili. Si richiama inoltre la norma che consente ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali lo svolgimento, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

Il comma 288, anch'esso introdotto dal Senato, quantifica gli oneri derivanti dai commi 283 e 284 e provvede all'occorrente copertura finanziaria.

I commi 289 e 290, introdotti al Senato, aumentano dal 5 per cento al 10 per cento il limite dei posti disponibili da assegnare a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, nell'ambito del contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia.

Il comma 291 introduce una deroga ai limiti di spesa imposti alle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'utilizzo di autovetture, nonché per i servizi di taxi e di autonoleggio con conducente, per i mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale per il triennio 2026-2028. A tal fine, al comma 292, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026, 2027 e 2028.

I commi da 326 a 332 introdotti dal Senato, autorizzano il Ministro delle imprese e del *made in Italy* a reclutare 40

unità di personale dell'area delle elevate professionalità.

Tra le altre disposizioni in materia di potenziamento delle amministrazioni pubbliche e di assunzioni, segnala che il comma 757 istituisce, tra l'altro, un fondo destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 758, introdotto dal Senato, determina in 32.030.899 euro a decorrere dal 2026 la dotazione del fondo per corrispondere i compensi per lavoro straordinario, in relazione a eccezionali e indilazionabili esigenze di servizio, nelle Amministrazioni dello Stato.

Per quanto riguarda le misure in materia di sanità, segnala innanzitutto il comma 333, che prevede l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato in misura pari a 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 334 destina una quota dell'importo di cui al comma 333, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

Il comma 335 autorizza le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari, ad iscrivere nel bilancio dell'esercizio di riferimento l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito della assegnazione definitiva.

Il comma 337, al fine di rafforzare il monitoraggio sulle risorse destinate a specifiche finalità assistenziali, demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 marzo 2026, il compito di individuare le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del

Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per specifiche finalità assistenziali a cui sono destinate risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario.

Il comma 338 destina una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 333, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, pari a 188,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Il comma 339, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 68 del 2011, prevedendo che le cinque regioni di riferimento per la determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali anche per il 2025 e il 2026 siano le stesse indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali per l'anno 2024.

Il comma 340, al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, destina una quota del fabbisogno sanitario *standard*, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a specifici interventi volti a potenziare le misure di prevenzione collettiva e di sanità pubblica.

Il comma 341 destina, inoltre, per l'anno 2026, all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340, pari a 247 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge di bilancio 2025 per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario *standard* di cui al comma 333 per 120 milioni di euro.

Al comma 342, in aggiunta a quanto previsto dal comma 340, si autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale in materia di prevenzione.

Il comma 343 precisa che i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340 sono definiti in sede di riparto del com-

plexivo fabbisogno sanitario *standard* dell'anno di riferimento.

I commi da 344 a 347 stabiliscono la destinazione di una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027, 90 milioni di euro per il 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definiti nel Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030. Nel triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento di tali risorse è indirizzata all'implementazione delle azioni di prevenzione previste nel citato Piano.

Rileva, inoltre, che il comma 348 prevede un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, della quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica.

Il comma 349 dispone l'aumento della spesa annuale destinata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno.

Il comma 350 prevede che una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, sia vincolata per assicurare al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica.

I commi 351 da 356 dispongono che i servizi resi dalle farmacie a norma del decreto legislativo n. 153 del 2009 siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale. Pertanto le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017. Per le finalità di cui al comma 351 è vincolata, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard*, una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto complessivo del citato fabbisogno nell'anno di riferimento. Il comma 353 stabilisce che la remunerazione dei servizi di cui al comma 351 viene definita dalle regioni e province autonome nell'ambito degli Accordi integrativi regionali, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie. In base al comma 354, alle regioni e alle province autonome viene attribuito il compito di rendicontare al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l'utilizzo delle risorse ed i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti economici ed organizzativi dei servizi resi dalle farmacie. Il comma 355 reca poi alcune modifiche puntuali all'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, dirette ad agganciare alle risorse vincolate del fabbisogno sanitario *standard* di cui al comma 352 il limite di spesa da stabilire per la remunerazione di determinati servizi. Il comma 356 demanda poi a un decreto ministeriale la disciplina delle modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni.

I commi da 357 a 360 prevedono un incremento delle risorse per l'elevamento, da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della misura di alcune indennità, relative alle seguenti categorie di personale sanitario e socio-sanitario, dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, ossia medici e medici veterinari, infermieri, dirigenti sanitari inquadrati nei profili diversi da quelli di medico e medico veterinario, personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica e alla professione di assistente sociale, nonché operatori socio-sanitari.

Il comma 361 eleva, per l'anno 2026, i limiti di spesa lorda per la remunerazione

secondo particolari maggiorazioni, ammesse in via transitoria, delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, dipendenti dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 362 prevede, nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, decorrenti dall'anno 2026, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale. Rileva che lo stanziamento in esame concerne anche le regioni a statuto speciale.

Il comma 363 provvede alla copertura finanziaria del predetto stanziamento ponendo i relativi oneri in parte a carico del finanziamento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e in parte a valere sulla quota del medesimo finanziamento complessivo destinata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Il comma 364 prevede che le regioni possano elevare, rispetto al limite già vigente, l'importo della spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, nella misura massima di incremento pari al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

Il comma 365 amplia, nella misura di un anno, i termini temporali di riferimento per le procedure di stabilizzazione di personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale da parte di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 366 prevede che le regioni possano incrementare in via sperimentale, in ciascuno degli anni 2026-2029, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'area sanità nonché dei fondi inerenti alla premialità e alle condizioni di lavoro del personale del comparto sanità, all'esclusivo fine dell'impiego delle relative risorse aggiuntive, da parte della contrattazione integrativa, per il riconoscimento di emolumenti accessori ai

medici, agli infermieri, agli assistenti infermieri e agli operatori sociosanitari, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, assegnati ai servizi di pronto soccorso.

Il comma 367 incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, le risorse da destinarsi in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative.

Il comma 369 interviene sulla normativa vigente al fine di definire le finalità del fondo per i farmaci innovativi, stabilendo che alle risorse di tale Fondo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Il comma 370 precisa che la disposizione di cui al comma 369 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Il successivo comma 388, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede la riduzione del medesimo fondo in misura pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 371 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per gli anni 2025 e 2026, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale a favore delle regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 373 dispone la destinazione all'INPS di una somma pari a 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2026, per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso e il potenziamento del supporto agli utenti in relazione al cosiddetto *bonus* psicologo. Il comma 374 stabilisce, a decorrere dal 2026, il trasferimento all'INPS delle risorse volte al finanziamento di tale *bonus*, mentre il comma 375 prevede che agli oneri derivanti dal comma 373 si prov-

vede nell'ambito delle risorse già destinate a normativa vigente al *bonus* psicologo.

Segnala anche che il successivo comma 863, inserito dal Senato della Repubblica, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il benessere psicologico destinato a interventi in favore dei lavoratori e degli studenti, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 376 prevede che l'AIFA, con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, provveda alla revisione e all'aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica. Ai sensi del comma 377, tale revisione è effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilità di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. Il comma 378 prevede che i provvedimenti di revisione, adottati con determina AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Il comma 379 attribuisce all'AIFA la facoltà di prevedere, per i medicinali esclusi dal Prontuario, misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata.

I commi da 381 a 385 prevedono, inoltre, l'implementazione delle procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale.

I commi da 386 a 395 intervengono a modificare diverse disposizioni relative al settore farmaceutico. In particolare, il comma 386 incrementa, a decorrere dall'anno 2026, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,30 per cento e il tetto della spesa farmaceutica convenzionata dello 0,05 per cento. Il comma 387 precisa che resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali pari allo 0,2 per cento.

Il comma 389 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026, non si applicano le disposizioni relative al cosiddetto *payback*, di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, esclusivamente con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni. Ai relativi oneri, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse incrementali del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale stabilite dall'articolo 1, comma 275, della legge di bilancio per il 2025.

Il comma 391, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, inserisce un nuovo comma 225-*bis* all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stabilendo che per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a euro 100, le quote di remunerazione di cui al precedente comma 225 della citata legge n. 213 del 2023 si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100.

Il comma 392 prevede che alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia italiana del farmaco, oltre a poter avviare una nuova procedura di contrattazione del prezzo con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico, può, in alternativa, ricevere la proposta da parte del titolare dell'autorizzazione di un prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente.

Il comma 393 novella l'articolo 1, comma 324, della legge n. 207 del 2024 precisando che le percentuali di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico si riferiscono ai farmaci di fascia A erogati attraverso il canale dell'assistenza convenzionata, ovvero tramite le farmacie aperte al pubblico,

con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 394 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028 la possibilità per l'AIFA di avvalersi, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario.

Il comma 395 prevede che, dal 1° gennaio 2026, venga meno la possibilità per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, ove prevista.

Il comma 396, inserito dal Senato della Repubblica, introduce una disciplina specifica per le procedure di acquisto, da parte di soggetti pubblici, dei farmaci non biologici per i quali sia scaduta la tutela da brevetto o da certificato di protezione complementare e per i quali sussistano sul mercato i relativi farmaci equivalenti.

I commi 397 e 398 incrementano da 20 a 70 milioni di euro annui il limite massimo di finanziamento previsto, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Il comma 399 innalza, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,6 per cento. La disposizione precisa altresì che restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previsti.

Il comma 400 incrementa il limite di spesa regionale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera nella misura di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026. Il limite è pari quindi al valore della medesima spesa regionale, risultante a consuntivo nell'anno 2011, incrementato di 6,5 punti percentuali.

Il comma 401 sostituisce la clausola generale di rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario nazionale con il richiamo della disciplina relativa sia a tale obbligo di equilibrio sia

alle relative misure per la salvaguardia del medesimo equilibrio.

I commi da 402 a 404 prevedono l'avvio in via sperimentale per l'anno 2026 di una specifica progettualità rivolta agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, IRCSS, pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali.

Il comma 405 prevede la spesa di 985.222 euro per il 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dal 2027, nell'ambito della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società SOGEI S.p.A., per la realizzazione di infrastrutture in grado di assicurare la traduzione e lo scambio transfrontaliero, tramite il Sistema tessera sanitaria, di ricette elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di laboratorio e di diagnostica per immagini. Il comma 406 dispone che agli oneri derivanti da tale spesa si provvede tramite l'utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Segnala che i commi da 407 a 409 prevedono che, con decorrenza dall'anno 2026, i contributi finanziari annui dell'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro e all'Organizzazione mondiale della sanità animale siano determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in merito, e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.

Il comma 410 assegna all'Agenas, in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione delle procedure finalizzate a fornire ai professionisti sanitari dispositivi medici per il monitoraggio dei pazienti e per lo sviluppo omogeneo dei percorsi di tele-

medicina. Il comma 411 stabilisce che l'individuazione dei suddetti dispositivi medici e professionisti sanitari è effettuata con un decreto del Ministro della salute, proposto da Agenas, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il comma 412 dispone che agli oneri derivanti dal comma 410 si provvede tramite l'utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

I commi da 413 a 416 disciplinano l'accertamento e la riscossione del contributo dello 0,75 per cento del fatturato per le vendite al Servizio sanitario nazionale dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici. In caso di mancata o errata dichiarazione da parte delle aziende, il Ministero della salute può notificare un avviso di accertamento entro il quinto anno successivo, determinando il contributo dovuto. Il comma 414 prevede, inoltre, la possibilità di regolarizzazione spontanea senza sanzioni, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento. Il comma 415 dispone, invece, l'applicazione di una sanzione del 30 per cento, ridotta al 10 per cento se il pagamento avviene entro 60 giorni. Ai sensi del comma 416, l'avviso costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancato pagamento, le somme sono iscritte a ruolo per il recupero coattivo.

I commi 417 e 418 in relazione all'articolo 15, comma 2, della legge n. 53 del 2022 e all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022, specificano che, riguardo al versamento, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'IVA, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature, l'espressione « vendita al Servizio sanitario nazionale » si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio sanitario nazionale. Viene altresì specificato che sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo, le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento,

a euro 50.000, incluse quelle che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

Il comma 420, al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, dispone l'incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un ammontare pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028.

Il comma 421 dispone che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata dal medico competente per le epilessie in coerenza con le linee guida nazionali ed internazionali, venga riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il comma 422, con un'integrazione al comma 369 della legge di bilancio 2025, dispone che la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche, istituito dal comma 367 della medesima legge, trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche anti-droga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.

Il comma 423 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un tavolo tecnico per l'analisi e l'efficientamento dei consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche.

Il comma 425 prevede l'integrazione del sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari regionali con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli

di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i fabbisogni *standard*.

Il comma 426, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le regioni che non rispettano i parametri individuati nel Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) siano sottoposte ad *audit* da parte del Comitato LEA, al fine di definire gli interventi necessari al raggiungimento, entro e non oltre i due anni, da parte della regione inadempiente, della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori del NSG utilizzati per il relativo monitoraggio. Restano ferme le procedure ordinarie di verifica degli adempimenti regionali per l'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto attiene alle ulteriori disposizioni in materia di salute, segnala che il comma 786, inserito dal Senato, autorizza la spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2026, per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla profilassi pre-esposizione. Viene demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro il 31 marzo 2026, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto alle regioni della somma indicata.

Il comma 791, inserito dal Senato, prevede la possibilità per i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale di svolgere per conto dell'INPS, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, mediante incarichi libero-professionali, visite fiscali volte all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente in caso di carenza di medici fiscali.

Il comma 795, anch'esso inserito dal Senato, dispone l'incremento di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 della dotazione del Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità di cui all'ar-

articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Il comma 797, parimenti inserito nel corso dell'esame parlamentare, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, finalizzato al finanziamento di futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia.

Il comma 843, inserito durante l'esame al Senato, istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore ai 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

Il comma 850, anch'esso introdotto dal Senato, assegna per ciascuno degli anni 2026 e 2027 un contributo di 300.000 euro all'Istituto Superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

I commi da 867 a 869, inseriti nel corso dell'esame al Senato, autorizzano una spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale.

Il comma 870, anch'esso inserito nel corso dal Senato, stabilisce che il contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, pari a 4 milioni di euro annui previsto dal decreto-legge n. 25 del 2025, è destinato per intero al Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening* (CNCCS), in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.

Il comma 871, inserito dal Senato, abroga il comma 382 e sostituisce il comma 383 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025, modificando le disposizioni relative

al Piano di rientro sanitario della regione Molise. In particolare, viene prevista l'adozione, entro il 28 febbraio 2026, del Programma Operativo 2026-2028 di prosecuzione del suddetto Piano di rientro e del piano finalizzato a coprire il disavanzo sanitario residuo entro il 31 dicembre 2027. Inoltre, viene subordinata l'assegnazione delle risorse previste in favore della regione Molise dal comma 381 della citata legge di bilancio per il 2025 alla valutazione positiva del suddetto Programma operativo e alla verifica del rispetto e dell'attuazione di quanto programmato dalla struttura commissariale, da parte dei ministeri affiancanti e dei competenti tavoli tecnici. Viene disposto, infine, che restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023. Analogamente, il comma 951 reca disposizioni volte ad accelerare la definizione del Piano operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2026-2028 della regione Abruzzo.

Il comma 940, inserito nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, prevede che i medici veterinari specialisti ambulatoriali, titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato con enti e aziende del Servizio sanitario nazionale per almeno 38 ore a settimana, possano essere inquadrati nei ruoli dirigenziali, a domanda e previo giudizio di idoneità.

I commi da 941 a 943, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, recano disposizioni in materia di dimissioni sanitarie protette.

I commi 944 e 945, inseriti dal Senato della Repubblica, estendono agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF già previsto per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

I commi 952 e 953 istituiscono un fondo presso il Ministero della salute, con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa, al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'im-

plementazione di nuovi *screening* neonatali.

I commi da 954 a 956 autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di *screening* per le patologie legate all'inquinamento ambientale, con l'obiettivo di individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e di valutare interventi di prevenzione, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche.

Per quanto attiene alle ulteriori disposizioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità, segnala che i commi da 744 a 746, inseriti nel corso dell'esame al Senato, incrementano di 300.000 euro per l'anno 2026 il contributo in favore della FISH, già Federazione italiana per il superamento dell'handicap, oggi Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie. Alla citata Federazione viene poi concesso un contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

I commi da 872 a 874, ugualmente inseriti nel corso dell'esame da parte del Senato, istituiscono un Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità.

I commi da 927 a 931, anch'essi inseriti dal Senato, dispongono la concessione di alcuni contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità.

Per quanto attiene alle misure volte a sostenere la crescita economica e gli investimenti, segnala in primo luogo che i commi da 427 a 436, modificati nel corso dell'esame al Senato, ripropongono la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello « Industria 4.0 », effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili, a seguito di una modifica introdotta dal Se-

nato, sono aggiornati e riportati, rispettivamente, agli Allegati IV e V della presente legge.

Segnala altresì che il comma 770, inserito nell'ambito dell'esame parlamentare, prevede la creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,3 miliardi di euro per l'anno 2026, finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello « Industria 4.0 ».

Il comma 437, introdotto nel corso dell'esame in Senato, innalza da 1.000 a 5.000 euro il limite dell'importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione – quali commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande – e le agenzie di viaggio e di turismo devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.

Segnala inoltre i commi da 438 a 443, modificati nel corso dell'esame in Senato, che estendono agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona economica speciale unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028, precisando che le agevolazioni si applicano anche nei territori delle regioni Marche e Umbria, ora inclusi nella medesima zona economica speciale. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028. Il comma 439, in particolare, pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili.

I commi da 444 a 447 estendono per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano

nelle Zone logistiche semplificate, ZLS, nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno.

I commi da 448 a 452, aggiunti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, introducono un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un'integrazione pari a circa il 14,6 per cento dell'importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito di imposta Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati.

Il comma 453, inserito dal Senato, istituisce delle Zone franche doganali intercluse nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 2022-2027.

Il comma 468 rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla cosiddetta « Nuova Sabatini », concernente gli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, prevedendo uno stanziamento pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e a 450 milioni di euro per l'anno 2027.

Segnala poi che il comma 469 modifica le norme dettate dalla precedente legge di bilancio per il 2025 in tema di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale.

Il comma 470 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2028 per la concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore turistico, di cui l'1 per cento è destinato alla gestione degli interventi. Segnala che le risorse sono destinate al so-

stegno e allo sviluppo della filiera, demandando la definizione di criteri, condizioni e modalità per la concessione di tali agevolazioni ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 471 rifinanzia in misura pari a 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029 lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo.

Il comma 472, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, modifica la disciplina del Fondo unico nazionale per il turismo, sia di parte corrente sia di conto capitale, istituito dalla legge di bilancio 2022 nello stato di previsione del Ministero del turismo.

I commi da 801 a 805, inseriti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, disciplinano il riconoscimento di un incentivo economico, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, in favore di chi produce acciaio inossidabile « verde ».

I commi da 807 a 811 disciplinano il riconoscimento, da parte del Ministero del turismo, della qualifica di « Destinazione turistica di qualità » ai comuni, alle unioni dei comuni, alle isole minori e alle reti appositamente istituite dai comuni con una popolazione complessiva non superiore a 30.000 unità.

I commi 925 e 926, inseriti dal Senato, prorogano il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di *design* e ideazione estetica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

I commi da 962 a 965 introducono benefici finanziari sotto forma di credito d'imposta per le cd. imprese energivore, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 969, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del turismo di un Fondo

volto a sostenere l'operatività del portale nazionale del turismo « *Tourism Digital Hub* – TDH », con una dotazione di 4,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Con riferimento al settore specifico dell'agricoltura, segnala, innanzitutto, il comma 156, introdotto al Senato, che pone a regime dal 2026 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista sino al 2025, nonché il comma 157, anch'esso introdotto al Senato, che modifica la disciplina vigente in materia di contratti di rete in agricoltura prevedendo che i contraenti possano cedere la propria quota alle altre parti del contratto.

Il comma 419 amplia le competenze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, attribuendo allo stesso Commissario il compito di definire i criteri di ripartizione delle somme destinate alle regioni per gli interventi di contenimento del numero dei cinghiali.

I commi da 454 a 459, modificati a seguito dell'esame da parte del Senato, riconoscono un credito di imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali.

I commi da 460 a 466 prevedono la rimodulazione e l'estensione al 2026 del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura situate nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

Il comma 788, introdotto dal Senato, apporta alcune modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e consentendo, in particolare, l'istituzione di queste ultime in forma di impresa e assoggettando le stesse a tassa di concessione regionale.

I commi 799 e 800, introdotti dal Senato, prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, nelle more dell'adozione di una disciplina organica da parte dell'Unione europea, continua ad adottarsi la disciplina transitoria per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi presso siti sperimentali autorizzati. Si prevede altresì che l'ubicazione e la dimensione dei suddetti siti costituiscano informazioni riservate. È incrementato di 1 milione di euro per il 2026 il finanziamento al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, CREA, per svolgere tali attività di ricerca.

I commi 875 e 876, al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie, con una dotazione pari a 500.00 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027.

Il comma 877, inserito nel corso dell'esame parlamentare, incrementa la dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei distretti del cibo per le annualità 2026 e 2027.

Il comma 947 prevede, quindi, l'introduzione di misure per un più efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

I commi 960 e 961 prevedono, infine, il rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi connessi alla diffusione della specie granchio blu.

Passando ad illustrare le principali misure concernenti le infrastrutture e i trasporti, nel segnalare che sono stati previsti finanziamenti per numerosi interventi in tale ambito, rileva innanzitutto che il comma 473 autorizza a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare

alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale.

Il comma 475, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, assegna alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per il 2026 al fine di realizzare una serie di interventi sulla viabilità e sulla linea ferroviaria.

Il comma 476, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, attribuisce al Commissario straordinario per la linea ferroviaria adriatica le funzioni necessarie per il completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione della « Piattaforma logistica di Valle Ufita ».

Il comma 477, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca l'autorizzazione al Commissario straordinario per la Linea 2 della metropolitana di Torino ad aprire una contabilità speciale per la gestione e liquidazione delle spese relative al supporto tecnico e al compenso del medesimo Commissario.

Il comma 478, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca un'autorizzazione di spesa a favore della società RAM S.p.a. di 1 milione di euro per il 2026 e 2 milioni di euro per il 2027 per l'attuazione di ulteriori interventi in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica.

Il comma 479 prevede disposizioni finalizzate a garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

Il comma 480, introdotto dal Senato, autorizza la spesa complessiva di 270 milioni di euro ripartita in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, al fine di consentire la realizzazione dell'intervento « Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse », prevedendo l'adozione di un decreto ministeriale per la predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario e disponendo in ordine alla revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cro-

noprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

I commi da 481 a 484, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, prevedono l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il comma 485, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027 per interventi normativi in materia di mobilità.

Il comma 486, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di assicurare, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie in esercizio di lunghezza superiore ai mille metri, nelle more del completamento degli interventi per il miglioramento dei relativi livelli di sicurezza.

I commi da 487 a 494, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti pubblici di lavori, demandando ad appositi decreti ministeriali la definizione del prezzario nazionale per gli appalti di lavori e la composizione dell'Osservatorio per il monitoraggio dei prezziari delle opere pubbliche, istituito dal comma 488 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il comma 490 prevede che per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima dell'efficacia del Codice, nonché sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori è adottato applicando i prezziari regionali o, ove applicabili a legislazione vigente, i prezziari speciali. Il comma 491 reca invece modifiche alla disciplina introdotta per fron-

teggiate gli aumenti eccezionali dei prezzi negli appalti pubblici di lavori, nonché negli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS S.p.A. Il comma 493 prevede l'obbligo per la stazione appaltante, nel caso in cui le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma precedente, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, di attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme.

Segnala altresì che l'articolo 1, comma 624, introdotto nel corso dei lavori parlamentari, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, modifica la disciplina delle penali e premi di accelerazione.

Ricorda, altresì, che i commi 772 e 773, introdotti al Senato, recano l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'attuazione di misure per gli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura nonché alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale, con una dotazione pari a 68,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 67,75 milioni per l'anno 2027. Le relative risorse sono assegnate con decreti ministeriali, sulla base delle finalità indicate con uno o più atti di indirizzo da parte delle Camere.

I commi 783 e 784, ugualmente introdotti dal Senato, modificano la disciplina del Piano Casa Italia e della normativa sulle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, che istituisce anche un fondo per il contrasto al disagio abitativo.

Il comma 790, anch'esso inserito dal Senato, modifica la disciplina che ha istituito un fondo per l'anno 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi edilizi per la riqualificazione energetica e strutturale, in favore delle organizzazioni non lucrative di

utilità sociale, ONLUS, iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di migrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore. Le novelle in esame riformulano i riferimenti per la definizione dell'ambito dei soggetti, facendo esplicita menzione, oltre che delle citate ONLUS, di tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel suddetto Registro, introducono la previsione della gestione del fondo da parte di una società *in house* e ridefiniscono l'ambito delle determinazioni già demandate a un decreto ministeriale.

I commi 970 e 971, introdotti nel corso dei lavori parlamentari, introducono nuove disposizioni per il finanziamento dell'aeroporto di Pescara.

Con riferimento agli interventi nel settore delle comunicazioni, segnala che il comma 738, inserito nel corso dell'esame al Senato, adegua il testo dell'articolo 1, comma 483, della legge di bilancio per il 2025 alle più recenti rimodulazioni del PNRR relative al Piano Italia a 1 Giga.

I successivi commi 739 e 740, ugualmente inseriti dal Senato, affidano l'attuazione dell'investimento 7 della Missione 1, Componente 2 del PNRR, relativo al « Fondo Nazionale per la connettività » all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – Invitalia e provvedono a far fronte ai relativi oneri, pari a circa 733 milioni di euro, a valere sui fondi del PNRR.

Fa presente, infine, che i commi 857 e 858, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, modificano la disciplina del servizio postale universale, tra l'altro escludendo, dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria, la quale passa a regime autorizzatorio. Si ridefinisce in modo più flessibile la rete dei punti di accesso, anche con punti di soggetti terzi, ma mantenendo ferma la responsabilità del fornitore. Si stabilisce altresì che il recapito degli invii universali abbia luogo entro il quinto giorno lavorativo. Si prevede, infine, che il servizio universale sia affidato a Poste italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036 con verifiche

quinquennali e sanzioni rafforzate in caso di violazioni.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, osserva in via preliminare che concentrerà la sua relazione sulle principali disposizioni del disegno di legge relative alla finanza degli enti territoriali, alle misure di carattere emergenziale, all'ambiente e alle politiche in materia di giustizia, sicurezza, difesa e affari esteri.

Per quanto attiene alle misure relative alle regioni e agli enti locali, fa presente in primo luogo che i commi da 635 a 637 disciplinano la riduzione del concorso alla finanza pubblica previsto per le regioni a statuto ordinario, con diverse modalità.

In particolare, rileva che i commi 635 e 636 riducono di 100 milioni per l'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge di bilancio 2025 per gli anni dal 2025 al 2029, riducendo il contributo di ciascun ente nella misura indicata nella Tabella I allegata al provvedimento.

Il comma 637 prevede la possibilità per le regioni a statuto ordinario di rinunciare, per il 2026, alle risorse erogate dallo Stato alle regioni, previste dalla legge n. 145 del 2018 e destinate agli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari a 259,5 milioni di euro per l'anno 2026. A fronte della rinuncia, si prevede la riduzione dei contributi alla finanza pubblica previsti, rispettivamente, dalla legge di bilancio 2024 per l'anno 2026 e dalla legge di bilancio 2025 per gli anni dal 2027 al 2029.

I commi da 638 a 644 stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la cancellazione del debito nei confronti dello Stato relativo alle anticipazioni di liquidità delle regioni concesse per il pagamento dei debiti ai quali le regioni non sono state in grado di far fronte per carenza di liquidità.

Si prevede, inoltre, il trasferimento a carico dello Stato del debito contratto dalle regioni con Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l'estinzione delle anticipazioni di liquidità erogate ai fini dell'estinzione dei debiti contratti fino al 31 dicembre 2005 per il risanamento strutturale dei servizi sanitari

regionali. Tali operazioni di cancellazione e trasferimento del debito non trovano applicazione in mancanza della richiesta alle regioni da parte della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui al comma 642, di limitare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione negli anni dal 2026 al 2051, nonché in caso di mancato invio al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2026 delle conseguenti delibere dei Consigli regionali con le quali le regioni si impegnano in tal senso. Si dispone, a compensazione degli effetti finanziari negativi derivanti dalle anzidette operazioni, che le regioni versino all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno dal 2026 al 2051, gli importi previsti dall'allegato VII, pari complessivamente agli oneri non più sostenuti.

Il comma 645 prevede la costituzione di un tavolo tecnico, senza oneri a carico della finanza pubblica, per la definizione delle modalità con cui determinati comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti in disavanzo di amministrazione possono beneficiare delle previsioni normative relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità.

Segnala che i commi da 646 a 648 contengono modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011 e al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, inerenti all'approvazione e alla trasmissione alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, BDAP, del bilancio consolidato delle regioni e degli enti locali nonché all'adozione dei provvedimenti di variazione del bilancio regionale.

Il comma 651, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riforma la disciplina relativa all'erogazione di un contributo complessivamente pari a 20 milioni di euro annui alle regioni a statuto ordinario, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021.

I commi da 652 a 656, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, recepiscono l'accordo del 5 dicembre 2025 tra lo Stato e la regione Sardegna.

In particolare, segnala che il comma 652 prevede che è attribuito alla regione l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Il comma 653 stabilisce che siano definiti da apposito tavolo tecnico, entro il 31 luglio 2026, i criteri per la quantificazione a regime delle compensazioni delle misure agevolative di natura tributaria operate a valere sul capitolo 1200 del bilancio dello Stato, in cui sono iscritte entrate concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito, di cui la regione riceve una compartecipazione. Il comma 654 autorizza l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e nel limite di spesa di 32 milioni di euro nel triennio 2026-2028, da parte della regione Sardegna e dell'Agenzia FoReSTAS, al fine di garantire i servizi di controllo del territorio e lotta agli incendi boschivi. Rileva che si stabilisce, al comma 655, che le assunzioni di personale da parte della regione Sardegna nel triennio 2026-2028 possano essere effettuate sulla base del *turn over* al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente e al 100 per cento a decorrere dal 2029. Il comma 656 prevede l'impegno della regione Sardegna ad adottare con legge, autonome misure di contenimento della spesa del personale per tutto il sistema dell'Amministrazione pubblica della Sardegna, che siano coerenti col principio di sostenibilità finanziaria ed assicurino il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.

Il comma 657, in attuazione di quanto stabilito dal comma 907 della legge di bilancio 2025 e dall'intesa del 12 dicembre 2025 tra il Governo e le Autonomie speciali, determina le compensazioni dovute alle suddette autonomie in relazione alla perdita di gettito conseguente agli interventi in materia fiscale adottati dalla legge di bilancio 2025, in complessivi 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 50 milioni di euro per il 2028. Il comma 658, in relazione alle misure fiscali contenute nella legge di bilancio 2026, dispone che Governo e Autonomie speciali promuovono un'intesa, entro il 30 aprile 2026, ai

sensi dall'articolo 23 della legge n. 111 del 2023, al fine di concordare gli eventuali conseguenti ristori con la regione o provincia autonoma interessata.

I commi 659 e 661 stabiliscono che entro il 31 marzo 2026 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, siano apportate delle modifiche alla disciplina per gli enti locali afferente alle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Nello specifico, fa presente che il comma 659 introduce la possibilità di una diversa determinazione dell'ammontare dell'accantonamento del Fondo per gli enti locali, con decorrenza dal bilancio di previsione 2027-2029, con estensione ai bilanci 2028-2030 e 2029-2031. Il comma 661 prevede altresì che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano riviste le modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, BDAP, delle informazioni relative ai residui risultanti dal rendiconto di gestione, ai fini dell'acquisizione di tali dati al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e permetterne il monitoraggio.

Il comma 660, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la modifica dell'allegato 4/2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, al paragrafo 5.4.9 concernente il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato delle risorse accantonate destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici. La modifica introdotta disciplina tale possibilità di mantenimento anche per i contratti sotto soglia.

Il comma 662 prevede, poi, l'introduzione della possibilità, che diviene obbligo a determinate condizioni, per gli enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla AMCO – *Asset management company* S.p.A.

Il comma 663, con una modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che l'ente locale in dissesto ridetermina il proprio risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto della massa passiva e

della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, comprensivo del fondo anticipazioni di liquidità. Si consente, in particolare, di ripianare in dieci anni, a quote costanti, l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione.

Il comma 664, integrando la disciplina delle quote vincolate accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione, contenuta nei commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, consente agli enti locali in disavanzo che rispettano il piano di rientro approvato per il recupero del disavanzo, di utilizzare, nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dalla legge. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione.

Il comma 665, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di contenere la misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale dei comuni dissestati, fissandola al tasso legale *pro tempore* vigente.

Il comma 666, intervenendo sulla disciplina del cosiddetto « federalismo demaniale », prevede la non applicazione, a partire dal 1° gennaio 2026, della disposizione che prevede la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che hanno acquisito in proprietà, a titolo gratuito, beni immobili dello Stato utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni medesimi.

I commi da 667 a 671 disciplinano il trasferimento dell'area del comprensorio denominato « Falconera – Palangon » del comune di Caorle al patrimonio disponibile del Comune medesimo.

Il comma 672 prevede che l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, da parte degli enti

locali – già previsto a legislazione vigente per il periodo 2020-2025 – sia esteso fino al 2028. La finalità della disposizione è quella di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Il comma 673 incrementa di 150 milioni per il 2026 la dotazione del fondo per l'assistenza ai minori, istituito dalla legge di bilancio per il 2025.

Il comma 674 prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti.

Il comma 675, introdotto dal Senato, è volto ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le opportune variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno su cui sono iscritte le risorse relative ai due Fondi per il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e delle Città metropolitane, istituiti dai commi 783 e 784 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

Il comma 676, introdotto dal Senato, abroga il divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto ordinario di contrarre mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, e di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

Il comma 677, introdotto dal Senato, proroga dal 30 aprile al 31 luglio, per l'anno 2026, il termine entro il quale i

comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Il comma 678, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, estende all'anno 2026 alcune misure specifiche previste per gli anni 2023, 2024 e 2025 in favore degli enti locali correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.

Il comma 679, anch'esso introdotto dal Senato, proroga dall'anno 2027 all'anno 2028 l'applicazione della disposizione volta a consentire l'utilizzo libero delle economie da mutuo da parte di enti locali, specificando che la disciplina si applica anche alle operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito.

Il comma 680, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede l'incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, per 15,1 milioni circa per il 2026, 5,1 milioni circa per il 2027, 0,3 milioni circa per il 2028 e 0,1 milioni circa a decorrere dal 2029. Segnala che tale incremento è destinato, ai sensi del comma 681, a incrementare di 110.000 euro annui a decorrere dal 2026 la quota ristorativa del Fondo, per esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni, e a incrementare la quota ordinaria del Fondo, in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 200.000 euro per l'anno 2028, per compensare in parte gli effetti derivati dall'esclusione di Roma Capitale dalle modalità di riparto della quota storica e perequativa del Fondo. La lettera *c*) del predetto comma 681 dispone, infatti, l'esclusione, a decorrere dall'anno 2026, del comune di Roma Capitale dall'applicazione delle modalità di riparto della quota storica e di quella perequativa del Fondo di solidarietà comunale, basata sulla differenza tra i fabbisogni *standard* di ciascun Comune e la relativa capacità fiscale, e la definizione di importi fissi di contribuzione a carico di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà comunale. La fuoriuscita del comune di

Roma Capitale dalle ordinarie modalità di riparto comporterebbe nel triennio 2026-2028 una diminuzione delle risorse a disposizione del Fondo per la perequazione « orizzontale », in quanto il comune di Roma verserebbe un contributo fisso, pari a 79,6 milioni per il 2026, 69,6 milioni per il 2027 e 57,6 milioni annui a decorrere dal 2028, inferiore al contributo che dovrebbe versare a legislazione vigente. Tale effetto viene parzialmente compensato con il citato incremento della quota statale nel Fondo disposto alla lettera *b*). A decorrere dal 2029, la relazione tecnica rileva un complessivo aumento delle risorse a disposizione degli altri comuni per il riparto delle risorse storiche e perequative, di circa 23 milioni nel 2029 e circa 34 milioni a decorrere dal 2030, in quanto il versamento fisso, in misura pari a 57,6 milioni annui, a carico del comune di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà sarebbe superiore a quanto richiesto in applicazione delle vigenti modalità di riparto.

Il comma 682, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, modifica la normativa in materia di estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari da parte degli enti locali, prevedendo che essa possa essere finanziata anche mediante la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

I commi 683 e 684 dispongono la possibilità, già prevista nell'anno 2025, di aumentare l'imposta di soggiorno, per i comuni presso i quali può essere istituita, anche nell'anno 2026.

Rileva che analoga possibilità, con i medesimi limiti d'importo, è prevista con riferimento ai contributi di soggiorno istituiti da Roma Capitale e dal comune di Venezia. Il 30 per cento del maggior gettito è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, per le finalità relative ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024.

I commi 685 e 686, modificati dal Senato, intervengono sulle disposizioni della legge di bilancio 2025, che prevedono l'at-

tribUZIONE di una anticipazione di risorse nel 2025 e nel 2026 ai piccoli comuni in situazione di dissesto finanziario, per i quali l'organismo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione liquidatoria alla data del 1° gennaio 2025. Le modifiche apportate dal comma 685 sono volte ad aumentare da 25 a 50 milioni di euro l'importo massimo dell'anticipazione prevista per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024 e ad ampliare la platea dei comuni che possono beneficiare dell'anticipazione, stabilendo che essa possa essere attribuita ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che soddisfino le medesime condizioni previste dall'attuale normativa per i comuni fino a 1.000 abitanti. La nuova formulazione ribadisce inoltre che le somme anticipate sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata. Al Senato è stato inoltre introdotto il comma 686, volto a novellare l'articolo 1, comma 777, della legge di bilancio 2025, che disciplina la restituzione dell'anticipazione, secondo un piano di ammortamento fissato in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza *pro capite* dell'anticipazione stessa, in luogo del piano decennale previsto dalla normativa vigente. I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 vengono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione.

Rappresenta che il comma 687, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, interviene sul Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, dedicato a erogare contributi ai comuni condannati a erogare risarcimenti conseguenti a calamità naturali o a cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016. In particolare, si prevede che le somme conservate sul Fondo in conto residui per gli anni 2023 e 2024 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e siano riassegnate al Fondo per il 2026.

Tali risorse sono destinate ad erogare contributi, nel 2026, ai comuni per le richieste di risarcimento che essi non abbiano soddisfatto per le annualità 2023 e 2024. Inoltre, si prevede la riduzione della soglia di spesa minima necessaria per poter richiedere il contributo, stabilendo che i comuni possano richiedere contributi qualora l'ammontare complessivo dei risarcimenti, cumulando sia quelli 2023 che quelli 2024, sia superiore al 40 per cento della « spesa corrente sostenuta », in luogo della soglia del 50 per cento prevista dalla normativa vigente. Si modifica altresì il metodo di calcolo della soglia, prevedendo che la « spesa corrente sostenuta » si calcoli come media degli ultimi due rendiconti approvati, in luogo dei tre rendiconti previsti attualmente. I comuni devono comunicare l'entità delle spese relative agli anni 2023 e 2024 entro il 31 marzo 2026 con le modalità telematiche che saranno definite dal Ministero dell'interno.

Il comma 688, introdotto dal Senato, detta disposizioni in tema di amministrazione dei beni civici frazionali, mentre il comma 689, anch'esso introdotto dal Senato, dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2028 dell'applicazione delle disposizioni che prevedono il blocco dei trasferimenti erariali dovuti dal Ministero dell'interno agli enti locali, nel caso in cui l'ente non abbia rispettato i termini per l'adozione di determinati adempimenti contabili.

Il comma 690, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una deroga all'articolo 14 del testo unico delle società a partecipazione pubblica, disponendo che le province possano trasferire risorse finanziarie alle loro società *in house* che siano in fase di chiusura in esito al trasferimento di funzioni dalle province ad altri enti. Le risorse trasferite non devono superare le somme strettamente necessarie a pagare i debiti delle società *in house* che si sono verificati a causa del prolungamento temporale delle procedure di trasferimento delle funzioni delle province stesse agli enti subentranti, allo scopo ultimo di procedere alla chiusura delle società stesse.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato anche introdotto il comma 691 volto a prevedere che gli incarichi di segretario comunale di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

Sempre in materia di segretari comunali, rileva che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato introdotto il comma 833, con il quale si prevede che, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Il comma 695, introdotto dal Senato, consente agli enti locali di avvalersi, senza oneri a loro carico, della Fondazione Gazzetta Amministrativa, in occasione di eventi straordinari ed in attuazione del PNRR.

Con riferimento alle spese di personale degli enti locali, ricorda che il comma 238, introdotto al Senato, prevede la possibilità per gli enti locali, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, di incrementare il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, in deroga al limite massimo del trattamento accessorio previsto dalla normativa vigente, indicando, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta, prevedendo, nello specifico, che i comuni possano trasferire alle Unioni dei comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento

delle risorse affluite alla componente stabile dei propri fondi, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione.

Rappresenta che i commi da 696 a 714 disciplinano i livelli essenziali delle prestazioni in attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, sulla base delle macroaree previste dall'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

In particolare, il comma 697, per quanto attiene alla materia della sanità, fa salvi i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 507 del 1992 e la relativa disciplina attuativa, recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per la quale continuano a trovare applicazione le procedure di aggiornamento già previste dalla disciplina vigente.

I commi da 698 a 705 stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell'assistenza, al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia. Più specificamente, la definizione dei livelli essenziali di cui ai commi da 699 a 705 non concerne l'ambito dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale in favore degli alunni e studenti con disabilità, oggetto dei successivi commi da 706 a 711. I commi 699 e 700 prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale, LEPS: a tale sistema, da attuare in ciascun ambito territoriale sociale, ATS, è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni, definiti nel citato comma 700. Al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni relativi alla costituzione di un'*équipe* multidisciplinare nell'ambito degli ATS, il comma 704 reca un incremento delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente in misura pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

I commi 706 e 707 stabiliscono che il livello essenziale delle prestazioni, LEP, in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità debba garantire, in attuazione del principio di inclusività, un supporto adeguato, permanente e personalizzato. In particolare, si prevede che costituiscono contenuto del LEP, quali sue componenti fondamentali, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, e l'impiego di personale in possesso del profilo professionale specificamente destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità, nonché il rispetto di determinati *standard* qualitativi.

Fa presente che il comma 708 prevede che entro il 31 dicembre 2027 sia alimentato il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti. A questo fine, un decreto delle amministrazioni competenti definirà i criteri tecnici e le modalità necessarie all'accesso, alla condivisione e all'utilizzo dei dati, nonché le specifiche tipologie di informazioni utili alla rilevazione e quantificazione del fabbisogno di assistenza a livello territoriale.

Il comma 709 introduce una disposizione transitoria per gli anni 2026 e 2027, con cui, in attesa della piena operatività del registro nazionale, viene individuato uno specifico obiettivo di servizio volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risulti più carente, l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Il comma 710 rinvia a un decreto delle amministrazioni competenti la ripartizione delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, mentre il comma 711 stabilisce che all'attuazione dei commi da 706 a 710 si provveda a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, finalizzate al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della

scuola secondaria di primo e secondo grado, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Per quanto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, il comma 712 fa rinvio alla disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni contenuta nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che individua i criteri per la concessione delle borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM. A tal fine, il comma 713 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio in misura pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il comma 714 demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712 a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Segnala, altresì, che il comma 830, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, nelle more dell'adeguamento della metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità sulla base del quale viene distribuito alle regioni a statuto ordinario il 10 per cento dei trasferimenti erariali assegnati per il cosiddetto « federalismo amministrativo », a decorrere dal 2027 i parametri relativi al *surplus* di spesa considerati nell'indicatore sono valutati con riferimento al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, come definito dall'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024.

I commi 831 e 832, anch'essi inseriti nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, modificano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del decreto legislativo n. 118 del 2011 che disciplinano l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, al fine di consentire un maggiore ambito di autonomia decisionale degli enti

locali e delle regioni ponendo sul medesimo livello di priorità gli impieghi: per gli investimenti, per le spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata di prestiti.

Il comma 834, introdotto dal Senato, è volto a definire le procedure per la contabilizzazione dei contributi attribuiti alle province e alle città metropolitane per il finanziamento delle funzioni fondamentali e delle risorse relative al concorso alla finanza pubblica a carico dei medesimi enti.

I commi da 835 a 839, anch'essi introdotti dal Senato, recano disposizioni volte a definire le modalità attraverso le quali il Ministero dell'interno, a decorrere dal 2026, provvede al recupero di somme dovute dagli enti locali a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2024-2028 ovvero a titolo di contributi assegnati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale a consuntivo.

Il comma 851, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, destina 300.000 euro per l'anno 2026 ad iniziative per il contrasto all'antisemitismo da parte dei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti.

In relazione alle misure connesse alle emergenze, segnala in primo luogo che i commi da 555 a 558, modificati dal Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche. Le modalità di assegnazione delle risorse saranno definite con decreto del Ministro della protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I commi da 559 a 562 prevedono interventi in favore del comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009.

Rappresenta che i commi da 563 a 568 recano disposizioni riguardanti gli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel 2012, prevedendo, in particolare, che per il completamento degli interventi si dia applicazione alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità di cui alla legge n. 40 del 2025. Rileva che, in questo contesto, si stabilisce che il Commissario delegato, presidente della regione Emilia-Romagna, presenti una relazione al termine dello stato di emergenza e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sia dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, per una durata di due anni. Conseguentemente, si disciplina la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, che succede all'attuale Commissario delegato per l'emergenza, autorizzando la spesa necessaria alla costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario e al finanziamento degli interventi di assistenza tecnica, assistenza alla popolazione, degli interventi sostitutivi per gli eventi sismici e del contributo di autonoma sistemazione. Ai sensi del comma 568, al finanziamento degli interventi si provvede a valere sulle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge di bilancio per il 2025. Il comma 569, infine, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

I commi da 570 a 573 prevedono la proroga fino al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione successiva agli eventi sismici che hanno interessato le regioni del Centro Italia negli anni 2016 e 2017, recando le conseguenti disposizioni di carattere finanziario e amministrativo. Il comma 574 estende dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la sospensione dei termini di pagamento per le utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas localizzate nella «zona rossa» dei comuni interessati dagli eventi sismici nel 2016 e nel

2017. Il comma 575 estende dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la sospensione dei termini di pagamento per i titolari di utenze del servizio idrico integrato, di energia elettrica e gas relative a case di abitazione, studi professionali o aziende localizzati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e dichiarati inagibili entro il 30 aprile 2021. Il comma 576 differisce di un ulteriore anno, per tutto il 2026, il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni interessati dai medesimi eventi sismici del 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni o interessi. Il comma 577 sospende di un altro anno, fino al 31 dicembre 2026, il pagamento delle rate dei mutui, dei finanziamenti e dei relativi interessi, nonché, tra gli altri, il pagamento di canoni per immobili dichiarati inagibili o di alcuni beni mobili strumentali, per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati per quanto concerne i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta localizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e i comuni della « zona rossa » istituita da apposite ordinanze dei sindaci. Il comma 578 sospende per un altro anno, e senza oneri aggiuntivi per i beneficiari, il pagamento delle rate dei mutui o finanziamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2026, qualora i singoli istituti bancari o gli intermediari finanziari non abbiano informato, secondo i criteri prescritti, i beneficiari di tali mutui o finanziamenti della possibilità di chiedere la sospensione delle rate in scadenza. Il comma 579 dispone che lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 577 e 578 concernenti, tra gli altri, la sospensione delle rate dei mutui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026. Il comma 580 proroga le norme che disciplinano le esenzioni dei redditi da fabbricati, ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell'Italia centrale del 2016 e 2017, del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, nonché le esenzioni, per i medesimi fabbricati, dall'IMU e dalla TASI. I commi 581 e 582 prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, alcuni termini previsti per la gestione delle

macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale. Il comma 583 dell'articolo 1 dispone il riparto delle somme operato dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Il comma 584 estende all'anno 2026 la disposizione transitoria, già stabilita per l'anno 2019 e per gli anni dal 2021 al 2025, che esclude, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno, dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, valido al fine della determinazione dell'ISEE del nucleo familiare, gli immobili di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Il comma 585 detta disposizioni necessarie a compensare la perdita del gettito TARI in favore dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Il comma 586 detta disposizioni per la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016.

Il comma 587 proroga fino al 31 dicembre 2026 la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, previsto nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per tali fini è autorizzata la spesa nel limite di 82 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 588 detta disposizioni finanziarie volte ad assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016.

Il comma 589 proroga le misure di supporto a favore del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, per lo svolgimento dei procedimenti di attuazione de-

gli investimenti previsti dal Piano Nazionale Complementare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016-2017 in Italia centrale, per una spesa complessiva per l'anno 2026 pari a 3,4 milioni di euro.

Il comma 590 prevede la proroga dello stato d'emergenza deliberato a seguito del sisma 2016.

Il comma 591 prevede l'applicazione anche per l'anno 2026 di alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all'interno della Zona franca istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 che abbiano subito una riduzione di fatturato in conseguenza del sisma. Le esenzioni sono previste entro un limite di spesa di 11,7 milioni di euro. Anche ai benefici concessi per l'annualità 2026 si applicano la normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis* e le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo « Convergenza ».

Rileva che i commi da 592 a 594 prevedono la cessazione dei contributi per autonoma sistemazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le Marche e l'Umbria negli anni 2022 e 2023, nonché, a far data dalla cessazione del contributo e fino al 31 dicembre 2026, il riconoscimento di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

Il comma 595 riconosce anche per l'anno 2026 l'esenzione dall'imposta municipale propria, già prevista fino al 31 dicembre 2025, per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

I commi 596 e 597 prevedono la proroga del termine per la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure per gli eventi sismici del 2016 e 2017, nonché lo stanziamento necessario alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

I commi 598 e 599 prevedono disposizioni finalizzate ad assicurare le attività di assistenza alla popolazione colpita dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il comma 600 proroga al 31 dicembre 2026 i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e del relativo personale, e i termini per le assunzioni, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, da parte della città metropolitana di Catania, autorizzando una spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 601 consente, inoltre, alla città metropolitana di Catania la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro del personale, limitatamente all'annualità 2026, in deroga ai limiti temporali previsti e del divieto di rinnovo per i contratti di lavoro delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente.

Il comma 602 provvede a rifinanziare il Fondo per la ricostruzione, istituito per i suddetti eventi sismici, per 800.000 euro per l'anno 2026, per la stipula di convenzioni sottoscritte dal Commissario alla ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso.

Il comma 603 proroga fino al 31 dicembre 2026, il riconoscimento, con riferimento ai comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 2018, del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, autorizzando a tale fine una spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026.

Evidenzia che i commi da 604 a 607 recano proroghe volte ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di

ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi, a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché, nei mesi di settembre e ottobre 2024, nei territori della regione Emilia-Romagna.

Il comma 606, introdotto dal Senato, integra la disciplina della struttura di supporto al Commissario, al fine di modificare le modalità per il conferimento di un numero massimo di due incarichi di livello dirigenziale non generale.

Il comma 607, introdotto dal Senato, consente al Commissario di destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale ad esso intestata per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di 400 milioni di euro, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica individuati sulla base di indirizzi adottati dal Commissario medesimo entro il 30 aprile 2026, d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e sentita la Cabina di coordinamento. Viene altresì stabilito che il Commissario assicuri il monitoraggio trimestrale delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata, dandone anche comunicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

Rappresenta, inoltre, che i commi 608 e 609 recano una serie di modifiche alla disciplina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. I commi 610 e 611, introdotti dal Senato, rinnovano, anche per gli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro annui disposta, per gli anni 2024 e 2025, per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica.

Il comma 612 prevede un rifinanziamento in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici della regione Molise e dell'Area Etnea.

Il comma 613 prevede l'incremento di un importo pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Il comma 614 prevede un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia nel 2017 e nel 2022.

Il comma 615 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 220 milioni di euro per l'anno 2028 finalizzata alla realizzazione di interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria negli anni 2022 e 2023.

I commi da 616 a 618, integralmente riformulati nel corso dell'esame parlamentare, autorizzano i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione, competenti per diversi eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ad incrementare il contributo per la ricostruzione privata, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI al presente disegno di legge. L'incremento del contributo è concedibile per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024 e si applica alle opere non completate interessate dall'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la fruizione della detrazione del 110 per cento. Per tali finalità è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036. Si prevede che il Capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda al riparto delle somme stanziare tra i Commissari e gli Uffici per la ricostruzione interessati.

Il comma 619, introdotto al Senato, permette di utilizzare per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche il rifinanziamento dei Fondi per la ricostru-

zione e per le spese di funzionamento delle strutture commissariali istituiti dalla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità di cui alla legge n. 40 del 2025. È altresì modificata la disciplina per la ripartizione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge di bilancio per il 2025.

Il comma 620, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, modifica la disciplina relativa alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, anche al fine di coordinarla con le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge di bilancio per il 2025.

Il comma 621, anch'esso introdotto nel corso dell'esame parlamentare, reca una disposizione in materia di ricostruzione a seguito degli eventi sismici in Abruzzo, mentre i commi 625, 626 e 627, ugualmente introdotti dal Senato, prevedono che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere, a tempo indeterminato, nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale assunto a tempo indeterminato da ciascun ente, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della legge in esame, e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

Il comma 628, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2026 i lavori del

tavolo tecnico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica dell'attuazione della disciplina che dispone il rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

I commi 629 e 630, introdotti nel corso dei lavori parlamentari, modificano, in più punti, la disciplina applicabile, ai sensi degli articoli 9-ter e 9-quater del decreto-legge n. 76 del 2024, al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei.

Il comma 631 destina al Fondo regionale di protezione civile risorse pari a 40 milioni di euro per il 2026, a 60 milioni ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2029.

Il comma 632 reca uno stanziamento di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Il comma 633 destina 2,35 milioni per l'anno 2026 al fondo per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-Alert.

Per quanto attiene a ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, segnala in primo luogo che i commi da 774 a 782, modificati dal Senato, disciplinano la gestione contabile, nonché l'assegnazione alle amministrazioni responsabili degli interventi, delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima con riferimento tanto a quelle provenienti dal Fondo sociale per il clima previsto dall'Unione europea quanto ai cofinanziamenti nazionali. Sono altresì previsti specifici obblighi in capo alle amministrazioni per l'attuazione del medesimo Piano e individuati i possibili utilizzi delle risorse delle relative. La modifica introdotta dal Senato riguarda solamente il comma 781 ed è volta a precisare che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sono tenute anche a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle fina-

lità, stabilite a livello europeo, del Fondo sociale per il clima.

Con riferimento alle ulteriori disposizioni, segnala che il comma 622 inserito nel corso dell'esame parlamentare, posticipa di sei mesi i termini i termini per l'adozione di misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, del decreto legislativo n. 18 del 2023 per quel che riguarda esclusivamente il parametro della «somma di 4 PFAS».

Il comma 634 aggiunge la promozione delle politiche della dimensione subacquea alle finalità del Fondo per un'economia e una crescita blu sostenibili, incrementando la dotazione del medesimo fondo da 5 a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

I commi da 692 a 694, introdotti dal Senato, prevedono l'istituzione del Parco nazionale «Costa dei Trabocchi», mentre i commi da 864 a 866, anch'essi introdotti dal Senato, autorizzano l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad assumere sei unità di personale in misura corrispondente alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente Parco avvenute nell'anno 2025.

Il comma 789, anch'esso introdotto dal Senato, modifica il novero dei soggetti tenuti all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, RENTRI, escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.

Il comma 968, parimenti introdotto dal Senato, al fine di sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Con riferimento agli interventi in materia di giustizia, sicurezza e difesa, ricorda in primo luogo che il comma 182, inserito dal Senato, incrementa nella misura di 20 milioni di euro annui per l'anno 2026, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni annui a

decorrere dall'anno 2030 il fondo destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Rileva che i commi 183 e 184, anch'essi inseriti dal Senato, recano un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per la stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I commi da 240 a 246 autorizzano l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di Polizia penitenziaria e prevede la possibilità per il Ministero della giustizia di disporre il trattenimento in servizio di un contingente massimo di 150 unità di personale del medesimo Corpo.

Il comma 247, introdotto al Senato, reca disposizioni in materia di edilizia penitenziaria relative agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. In particolare, il Commissario straordinario, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, è tenuto a porre in essere gli atti necessari per realizzare la nuova casa circondariale di Bolzano, nell'ambito del cosiddetto «Piano carceri». Al medesimo Commissario è attribuita la competenza in materia di interventi sulle strutture detentive di Forlì Lotto 2, Brescia Verzano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San Vittore, raggi II e IV, e Roma Rebibbia, prima rientranti nella competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I commi 250, 251 e 252 potenziano il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto aumentando la dotazione organica complessiva dei marescialli e autorizzando il reclutamento, per concorso, di volontari in servizio permanente.

Il comma 293, introdotto dal Senato, apporta modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 80 del 2021 in materia di

stabilizzazione del personale dell'Ufficio del processo assunto presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa.

Il comma 294, anch'esso introdotto dal Senato, prevede che siano utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria relative al personale da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma per l'attuazione del Protocollo Italia-Albania.

Il comma 302 reca un'autorizzazione al Ministero della giustizia per l'assunzione, nel biennio 2026-2027, di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi.

Il comma 304 annulla la riduzione degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, che la legge di bilancio dello scorso anno aveva previsto a decorrere dal 2026.

Il comma 316 autorizza la spesa di 114,24 milioni per il 2026, per incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico. Tale incremento è volto anche a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici « Milano-Cortina 2026 ».

Il comma 317, al fine di assicurare l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, autorizza ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. L'autorizzazione è disposta in deroga ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e prevede una soglia di spesa di 14,61 milioni per l'anno 2026.

Il comma 495 autorizza la spesa di 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le Sedi estere.

Il comma 280, al fine di proteggere gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale e potenziare l'industria della difesa nel settore della produzione e del commercio di armamenti e sistemi d'arma, prevede

che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individui, con proprio decreto e nel rispetto delle risorse previste dalla normativa vigente, le attività, le aree, le opere e i progetti infrastrutturali destinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla riconversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, riconosciuti come strategici per la difesa nazionale.

Il comma 792 prevede che i concorsi per le assunzioni del personale dell'area degli assistenti dell'amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 25 del 2025, saranno organizzati in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni – RIPAM.

Il comma 794 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per l'adozione dei provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.

I commi 820 e 821 autorizzano un contributo di 100.000 euro in favore dell'Agenzia industrie difesa per la promozione e il sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale e modificano l'articolo 48 del Codice dell'ordinamento militare attribuendo alla stessa Agenzia l'ulteriore scopo di svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale.

Il comma 828 finanzia il proseguimento, da parte del Ministero della difesa, delle attività di distruzione delle armi chimiche e di manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, autorizzando a tal fine la spesa di 850.000 euro per l'anno 2026 e 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

Il comma 841, introdotto dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2026. Tali risorse dovranno essere ripartite tra soggetti operanti nel settore della giustizia e della legalità che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

Il comma 847, introdotto dal Senato, stanZIA 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale. Il comma 848 demanda a un decreto del Ministero del lavoro la definizione delle modalità di attuazione del comma 847.

I commi da 915 a 921 prevedono il riconoscimento di una elargizione, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a favore dei superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminali di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, prevedendone la concessione, anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice, e, a determinate condizioni, previa domanda da presentare, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio. Si specifica altresì che, qualora dall'accoglimento delle domande, secondo l'ordine cronologico, dovesse emergere, anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa previsto non sono prese in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio.

I commi da 922 a 924 modificano la disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare prevedendone la concessione, a domanda, per dodici mensilità in favore di taluni grandi invalidi di guerra. È altresì prevista la concessione del medesimo assegno anche ai grandi invalidi per

servizio affetti dalle medesime invalidità, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Per quanto attiene, invece, agli interventi in materia di affari esteri e cooperazione internazionale, segnala in primo luogo che il comma 496, introdotto presso l'esame in Senato, incrementa di 35 unità la dotazione organica del primo grado della carriera diplomatica per gli anni 2026, 2027 e 2028, autorizzando il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire i relativi bandi di concorso e autorizzando la spesa di euro 555.867 per l'anno 2026, di euro 3.891.069 per l'anno 2027, di euro 7.226.271 per l'anno 2028 e di euro 10.005.605 annui a decorrere dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento viene autorizzata l'ulteriore spesa di 400.000 euro annui.

Il comma 497 autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il comma 498, integrato durante l'esame parlamentare, istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal medesimo Ministero. Una quota di tale Fondo, fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata alla valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

Il comma 501, introdotto dal Senato, concede un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Osservatorio Sud Est Europa della Fondazione Luigi Einaudi.

Il comma 502, anch'esso introdotto dal Senato, concede un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 alla Fondazione Med-Or, per lo svolgimento di ricerche, studi e pubblicazioni

sull'attività di influenza russa in Europa e in Nord Africa.

Il comma 503 prevede l'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2026 della dotazione finanziaria della « Sezione *venture capital* e investimenti partecipativi » nell'ambito del cosiddetto Fondo 394, mentre il successivo comma 504 prevede il sostegno al Fondo per la promozione degli scambi ed all'internazionalizzazione delle imprese, per ulteriori 100 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028.

I commi da 505 a 510 istituiscono un fondo destinato all'erogazione di un contributo a dono, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, a beneficio del governo ucraino. L'intervento è finalizzato a favorire la ripresa economica e il rafforzamento delle infrastrutture e dei settori strategici dell'Ucraina ed è vincolato all'acquisto di beni e servizi forniti da imprese italiane.

I commi 511 e 512, introdotti durante l'esame presso il Senato, finanziano per gli anni 2026 e 2027 interventi in favore degli italiani all'estero e per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.

I commi 513 e 514, anch'essi inseriti nel corso dell'esame parlamentare, modificano la procedura per l'acquisto della cittadinanza italiana per il minore straniero o apolide, il cui padre o la cui madre sono cittadini per nascita, esentando le dichiarazioni rese dai genitori nell'ambito di tale procedimento dal pagamento del contributo di importo pari a 250 euro.

I commi 768 e 769, parimenti introdotti durante l'esame parlamentare, estendono all'anno 2026 la misura introdotta con l'articolo 10, commi da 5 a 10, del decreto-legge n. 89 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2024, che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della cosiddetta gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre

2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

Per quanto riguarda la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ricorda che l'articolo 2 reca l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, mentre gli articoli dal 3 al 17 recano l'approvazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri. Gli articoli 18, 19 e 20 recano il totale generale della spesa, i quadri generali riassuntivi e alcune disposizioni di carattere prevalentemente contabile di diverso tenore. L'articolo 21 reca, infine, l'indicazione dell'entrata in vigore della legge di bilancio.

Per maggiori approfondimenti al riguardo, nonché per quanto attiene alla disamina dei profili finanziari del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo in videoconferenza, evidenzia in linea generale come l'impatto complessivo della manovra finanziaria sia del tutto nullo, ricordando come nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, esaminato dalla Commissione, non si riscontrassero differenze sostanziali tra le previsioni a legislazione vigente e il quadro programmatico. In questo quadro sottolinea come la portata disegno di legge di bilancio ora all'esame della Commissione, anche tenendo in considerazione le modifiche introdotte dal Senato, resta comunque la più modesta degli ultimi dieci anni.

In particolare, osserva come il provvedimento in discussione non incida sui quattro principali problemi del Paese, che necessiterebbero di interventi urgenti: i salari, il sostegno alle imprese, la lotta alla povertà e il contrasto dell'inflazione sui beni alimentari.

Sullo sfondo, c'è, a suo parere, la volontà, manifestata in modo inequivocabile dal Documento programmatico di finanza pubblica, di attivare la clausola di salvaguardia che consente di non considerare le spese militari ai fini del percorso della spesa netta una volta che sia ridotto il rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo al di sotto del 3 per cento e si sia, pertanto, chiusa la procedura per i disavanzi ecces-

sivi aperta nei confronti del nostro Paese. Tali spese, stimate in circa 23 miliardi di euro e i cui oneri saranno coperti con il ricorso a nuovo indebitamento, avranno peraltro un moltiplicatore molto basso, pari a 0,5, come affermato dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso delle audizioni nell'ambito del predetto Documento programmatico. Sottolinea, infatti, che già ora le spese in ambito militare sono rivolte per la maggior parte verso i mercati esteri e non sostengono l'industria nazionale.

Rileva, poi, che la rimodulazione dell'IRPEF prevista dal provvedimento in esame non produrrà alcun effetto positivo sostanziale. Evidenza, peraltro, che, per quanto attiene alla pressione fiscale, il disegno di legge introduce una pluralità di nuove tasse, dall'incremento delle accise sul gasolio a quella sui tabacchi e sulle sigarette, smentendo ancora una volta la narrazione secondo la quale questo Esecutivo sta abbassando le tasse.

Sottolinea altresì come il provvedimento in esame utilizzi come coperture finanziarie anticipazioni di entrata o riduzioni di spese pluriennali, che, pur rappresentando modalità di copertura formalmente conformi alla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, produrranno inevitabilmente maggiori fabbisogni finanziari nei prossimi esercizi, creando di fatto i presupposti per un futuro maggiore indebitamento. Segnala, inoltre, che altre risorse vengono reperite attraverso il taglio delle risorse destinate a importanti misure di contrasto alla povertà, come l'assegno di inclusione. Osserva in proposito come i soggetti bisognosi, che non potranno più beneficiare di adeguati supporti, attraverso una efficace misura universale di contrasto alla povertà, dovranno essere sostenuti dallo Stato nel momento in cui necessiteranno con più frequenza dell'assistenza del Servizio sanitario nazionale, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal proposito afferma come sia del tutto erroneo affermare che il Governo abbia stanziato a favore della settore sanitario quasi 8 miliardi di euro, evidenziando che per l'anno 2026 risultano previsti solo

2 miliardi di euro aggiuntivi, mentre la restante parte consiste in risorse già stanziare negli anni precedenti. Evidenzia, del resto, che il rapporto tra le risorse destinate alla sanità e il prodotto interno lordo continua a calare.

Per quanto riguarda le imprese, rammenta come lo scorso anno il Ministro Giorgetti abbia affermato nel corso di una propria audizione che la politica industriale rientra tra i compiti degli imprenditori e non dell'Esecutivo. Si tratta, a suo parere, di una affermazione del tutto infondata, in quanto la mancanza di una efficace politica industriale si sta traducendo nel costante calo della produzione industriale in Italia. Tale situazione di difficoltà potrà solo peggiorare con l'esaurimento delle risorse stanziare dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che – anche secondo i documenti di programmazione predisposti dall'Esecutivo – sostiene in modo esclusivo la modesta crescita economica registrata negli ultimi anni. Paventa, quindi, il pericolo che, in assenza di adeguate scelte di politica economica e di mirati interventi a sostegno delle imprese, il Paese entri in una fase di recessione.

Sottolinea come le maggiori risorse a favore delle imprese, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, con particolare riferimento al rifinanziamento di «Industria 4.0», non consentiranno agli imprenditori di beneficiare delle maggiorazioni precedentemente previste per gli investimenti *green*, generando difficoltà sotto il profilo della sostenibilità economica delle imprese, soprattutto dal punto di vista energetico. Osserva, inoltre, come troppo spesso i sistemi di incentivazione non siano auto-applicativi, ma necessitino di decreti ministeriali attuativi che spesso non contribuiscono alla chiarezza del quadro normativo e che creano incertezze rispetto all'ammontare dei sostegni riconosciuti. In questo contesto, ritiene grave l'assenza di interventi volti a contrastare gli effetti negativi dei dazi statunitensi sull'economia italiana, ricordando come il Presidente del Consiglio avesse più volte anticipato l'intenzione di adottare interventi in tal senso.

Per quanto attiene al settore della previdenza, ritiene che andrebbero valutati con attenzione in particolare i possibili effetti derivanti dalle disposizioni in materia di adesione ai fondi privati di previdenza complementare, osservando come, in tale ambito, il Governo sfrutti la scarsa conoscenza dei cittadini di questo argomento particolarmente complesso e tecnico.

Sottolinea come il Governo e la maggioranza che lo sostiene abbiano tenuto un approccio confuso e, spesso, contraddittorio anche con riferimento agli interventi sulla cosiddetta cedolare secca sulle locazioni immobiliari, sull'aumento del tetto massimo per i pagamenti in contanti e sulle disposizioni relative al divieto di compensazione tra crediti di imposta e debiti nei confronti degli enti di previdenza e di assistenza. Per quanti attiene a tale ultima misura, rammenta come i gruppi di opposizione e il gruppo di Forza Italia abbiano fatto particolare pressione sul Governo affinché tale norma venisse espunta dal provvedimento.

Per quanto riguarda invece la «rottamazione» delle cartelle esattoriali, evidenzia come, anche a cause del susseguirsi di tali interventi, i cittadini non saranno certo incentivati a pagare regolarmente le imposte, potendo confidare nella futura possibilità di una «rottamazione» a condizioni ancora più vantaggiose, fenomeno che ormai sta diventando sempre più frequente.

Esprime infine soddisfazione in merito all'espunzione dal maxi-emendamento presentato dal Governo al Senato di una serie di norme estranee al contenuto proprio della legge di bilancio, anche grazie alle sollecitazioni pervenute dalla Presidenza della Repubblica. Ricorda, in quanto particolarmente grave, la norma che introduceva una sorta di «scudo» per i datori di lavoro in caso di retribuzioni in contrasto con i parametri di adeguatezza richiesti dalla nostra Carta costituzionale.

Ritiene, del resto, che anche la disposizione ora contenuta nel comma 2 dell'articolo 1, secondo cui le riserve auree gestite dalla Banca d'Italia appartengono al Popolo italiano, avrebbe dovuto essere consi-

derata inammissibile, in quanto, non producendo effetti diretti o indiretti sulla finanza pubblica, risulta del tutto estranea al contenuto proprio della legge di bilancio, mentre è stata oggetto di un ampio dibattito, che, a suo avviso, ha avuto il solo scopo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalla mancanza, nel provvedimento, di disposizioni in grado di corrispondere ai reali bisogni del Paese.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) evidenzia in via preliminare i tempi particolarmente ristretti nei quali questo ramo del Parlamento è chiamato a discutere il disegno di legge di bilancio – dovendone sostanzialmente ratificarne i contenuti, senza poter effettuare una vera e propria discussione nel merito del provvedimento.

A suo avviso, il tortuoso esame presso il Senato della Repubblica ha soprattutto evidenziato la confusione e la litigiosità della maggioranza che sostiene il Governo. A fronte delle numerose esigenze dei cittadini, che non trovano adeguate risposte, ci si trova davanti a una manovra di modesta entità, cresciuta fino a 22 miliardi di euro nel corso dell'esame parlamentare presso il Senato in virtù dell'introduzione di risorse aggiuntive per le imprese in una forma del tutto irrituale, con un maxiemendamento del Governo presentato nelle ultime ore della discussione presso la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento. A tale riguardo ritiene sorprendente il fatto che le risorse siano state tardivamente reperite, in modo frettoloso, costringendo il Governo e la maggioranza a continue correzioni, in quanto tutte le parti sociali e le istituzioni nel corso delle audizioni svolte con riferimento alla manovra di bilancio, avevano infatti ampiamente evidenziato la necessità di adottare norme a favore delle imprese. Osserva, peraltro, come le misure adottate non abbiano aggredito questioni fondamentali come quelle relative al contrasto degli effetti dei dazi statunitensi e ai costi dell'energia.

Il disegno di legge di bilancio ora all'esame della Commissione rimanda dunque ad altri, futuri provvedimenti possibili interventi in materia di riduzione dei costi delle bollette, ma anche la questione, cen-

trale, delle spese militari e ulteriori temi emersi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, come quelli relativi ai condoni.

Si sofferma poi su alcune tematiche che, ad avviso del suo gruppo, hanno particolare rilievo.

In primo luogo, appare necessario intervenire sul potere d'acquisto di individui e famiglie, considerato anche che il livello raggiunto dalla tassazione sul lavoro dipendente. Le modeste misure assunte in tema di IRPEF sono del tutto insufficienti, tanto più che non è stato sterilizzato il *fiscal drag*. Inoltre, come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, nel corso della sua audizione sul disegno di legge di bilancio, il maggior beneficio fiscale derivante dalla rimodulazione delle aliquote finisce per ricadere essenzialmente sui redditi più alti, sottraendo risorse che avrebbero potuto avere migliore destinazione.

In secondo luogo, ritiene che il disegno di legge di bilancio non dia risposte sul tema della povertà, con oltre 5 milioni di soggetti in povertà assoluta e 5 milioni di persone che non hanno assistenza medica di base, e sul tema della casa e del diritto all'abitare. A tale ultimo riguardo, ricorda come fosse stato annunciato un « Piano casa », di portata analoga a quello adottato dal Governo Fanfani, mentre nel presente provvedimento si rinviene esclusivamente uno stanziamento di solo 200 milioni di euro. Sempre con riferimento al tema del diritto all'abitare giudica del tutto insufficienti gli stanziamenti previsti per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole.

Sottolinea altresì come siano del tutto insoddisfacenti gli interventi in materia di trasporto pubblico locale, richiamando le riduzioni dei fondi destinati al settore e il definanziamento degli interventi per la realizzazione delle metropolitane. Più in generale, ritiene ingannevole l'immagine, sostenuta dalla maggioranza, secondo cui il disegno di legge di bilancio non ha intaccato le risorse destinate al comparto, mentre sono stati mantenuti tagli pluriennali delle risorse previsti da precedenti provvedimenti e sono posti a carico degli enti

locali una serie di oneri, dalle politiche abitative alla sicurezza. In questo contesto, paventa altresì il rischio che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni prevista in alcuni ambiti dal disegno di legge in esame si traduca, in sostanza, in maggiori fabbisogni finanziari per gli enti chiamati ad assicurarli, in assenza di adeguati finanziamenti statali.

In conclusione, stigmatizza il fatto che, mentre il carico fiscale continua a ricadere sui « soliti noti » e le risorse disponibili sono estremamente contenute, nel corso dell'esame del Senato abbiano trovato spazio, anche tramite l'approvazione di specifici ordini del giorno, numerosissime misure localistiche, microsettoriali e, talora, clientelari, a vantaggio di singole associazioni ed enti locali.

Marco GRIMALDI (AVS), dopo aver ringraziato gli uffici e i deputati presenti, rimarca la portata assai limitata e asfittica della discussione sul disegno di legge di bilancio, stigmatizzando il fatto che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento si sia protratto per mesi, anche a causa delle tensioni interne alla maggioranza.

Ricorda che il Ministro Giorgetti ha parlato, con riferimento a questa manovra, di « prudenza » ma ritiene più corretto definire il provvedimento come rinunciatario e dominato dall'ossequio a una visione « rigorista » dei conti pubblici, basata sull'applicazione acritica del Patto di stabilità e crescita, che passa così da vincolo tecnico a vero e proprio vincolo politico. Giudica emblematico, in questo senso, il rapporto tra spesa sanitaria e PIL, che torna ai livelli del 2015, mentre la pressione fiscale resta elevata, sfiorando il 42,8 per cento. Ritiene, inoltre, che risultino del tutto assenti dal provvedimento temi fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del Paese, come l'innovazione e l'energia.

In questo contesto, pur riconoscendo che il disegno di legge di bilancio non è tecnicamente sbagliato, ritiene tuttavia che si tratti di un provvedimento povero di visione politica. Osserva, infatti, che la manovra si limita a registrare un equilibrio contabile, probabilmente creando, nelle pieghe del bilancio, un « tesoretto » da sfrut-

tare in occasione dell'ultima manovra di questo Governo, quella del prossimo anno, che precede le elezioni politiche.

Il disegno di legge di bilancio per il 2026 segna, dunque, la fine della stagione espansiva aperta con il PNRR. Alla stabilità finanziaria fa però riscontro una crescente instabilità della società e una vera e propria crisi sociale. Il calo della produzione industriale è continuo, la discesa del *deficit* sotto il 3 per cento del prodotto interno lordo è un risultato che sarà probabilmente ottenuto al prezzo di una pressione fiscale *record* e della compressione della spesa per sanità, istruzione e politiche industriali. In questo senso, ritiene che, da un lato, si stia assecondando un modello di rigore nei conti pubblici analogo a quello che ha caratterizzato per anni la Germania e, dall'altro, si stia accentuando la dipendenza, per quanto riguarda le armi e il gas liquido, dagli Stati Uniti.

Nel preannunciare la presentazione di numerose proposte emendative da parte del proprio gruppo parlamentare al fine di modificare un'impostazione del provvedimento, che giudica inadeguata, richiama sinteticamente alcuni degli aspetti problematici del testo trasmesso dal Senato.

Su un piano generale, osserva come siano presenti, ancorché spesso occultati, tagli ai Ministeri, agli enti locali e ai servizi, con un approccio che stride fortemente con la presenza di circa 5,7 milioni di italiani in condizioni di povertà assoluta.

Evidenzia poi come non sia stata affrontata la questione, centrale, della emergenza salariale. Dal 1990 a oggi, mentre negli altri Paesi europei le retribuzioni crescevano, in Italia si sono contratte. Il risultato è che tra i Paesi a economia avanzata del G20, l'Italia è quello che ha perso di più in termini di potere d'acquisto nell'ultimo ventennio, mentre i profitti delle banche e delle imprese in generale sono cresciuti.

Per quanto attiene alle politiche del lavoro, ritiene evidente come non sia possibile aumentare i salari soltanto attraverso la leva fiscale e come vada ricostruito un sistema di contrattazione che contrasti efficacemente il ricorso a contratti « pirata ». Giudica, pertanto, grave che la risposta

della maggioranza sia stata, invece, la presentazione di una proposta, già avanzata in passato, volta ad assicurare una sorta di « scudo » per i datori di lavoro che hanno sottopagato i propri dipendenti, una norma che fortunatamente, grazie anche alla *moral suasion* del Quirinale, è stata stralciata dal testo, visto che, con tutta evidenza, era estranea al contenuto proprio della legge di bilancio. Osserva, tuttavia, che il segnale che la maggioranza e il Governo hanno dato sia stato inequivocabile. A suo avviso, è evidente che la maggioranza non intende difendere i lavoratori, che del resto sono colpiti da numerose norme, come il taglio delle risorse destinate alle pensioni dei lavoratori precoci e di quelli addetti a mansioni usuranti e l'aumento dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento.

Ribadisce, dunque, che il proprio gruppo si opporrà all'impostazione del disegno di legge di bilancio, che giudica classista, e presenterà proposte emendative volte ad una sua totale riscrittura.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, associandosi alle considerazioni dei deputati già intervenuti nella discussione, ritiene umilianti per il Parlamento le modalità che il Governo ha imposto per l'esame del disegno di legge di bilancio. In particolare, nel lamentare la confusione che ha caratterizzato l'esame del provvedimento, sottolinea criticamente il ricorso alla presentazione di maxi-emendamenti e l'introduzione nel testo di disposizioni che sono successivamente state espunte anche a seguito dei rilievi formulati al riguardo dalla Presidenza della Repubblica.

In via generale, evidenzia che, come riconosciuto dallo stesso Esecutivo nell'ambito dei propri documenti di programmazione, le disposizioni del disegno di legge di bilancio non incideranno sull'andamento del prodotto interno lordo. Al contrario, il progressivo esaurimento, nel 2026, della spinta derivante dagli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza potrebbe determinare una contrazione del prodotto interno lordo.

Entrando nel merito delle misure contenute nel disegno di legge, rileva che la

riforma in materia di tassazione delle persone fisiche produrrà un effetto molto blando sui contribuenti con un reddito complessivo di 30 mila euro, mentre avvantaggerà i contribuenti con redditi superiori. In assenza di interventi sulle aliquote marginali, si tratta, a suo avviso, di una norma bandiera, che impegna inutilmente risorse preziose. Sempre in ambito fiscale, nel rilevare come si sia previsto un prelievo sul settore bancario, osserva come non sia stato previsto un analogo prelievo sugli extra-profitti di altre tipologie di imprese. Sottolinea, altresì, il meccanismo quasi estorsivo imposto alle imprese bancarie ed assicurative, al fine di racimolare risorse aggiuntive per la copertura finanziaria degli interventi previsti, evidenziando tuttavia come – a fronte di tale contributo alla manovra – la maggioranza ed il Governo abbiano fatto alle medesime imprese un grandissimo regalo introducendo un pacchetto di misure in materia di previdenza complementare, che sono suscettibili di determinare per gli operatori interessati grandi benefici economici.

Stigmatizza, altresì, la previsione di un ulteriore condono fiscale, per un valore complessivo di 1,5 miliardi di euro, nonché l'introduzione della disposizione, meramente propagandistica, volta a specificare che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia appartengono al Popolo italiano.

In materia previdenziale, evidenzia le contraddizioni interne alla stessa maggioranza, che hanno prodotto una spaccatura evidente tra la Lega e il Ministro dell'economia e delle finanze, Giorgetti, espressione dello stesso movimento politico. Nel ricordare le travagliate vicende che hanno caratterizzato il dibattito sul tema delle pensioni nell'ultimo anno e le promesse formulate al riguardo dalla maggioranza, osserva come il disegno di legge di bilancio in esame determina, di fatto, un aumento dell'età pensionabile, senza affrontare il tema – da tempo al centro del dibattito pubblico – del suo adeguamento alla speranza di vita.

Rilevando la riduzione della platea di beneficiari della cosiddetta APE sociale,

stigmatizza la disposizione che eleva, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, evidenziando come si tratta di una misura di cui potranno beneficiare solamente i lavoratori con redditi più elevati.

Peraltro, ribadisce che solo l'intervento della Presidenza della Repubblica ha impedito che nel provvedimento venisse introdotto, di fatto, uno scudo per le aziende che applicano un contratto collettivo ma non hanno riconosciuto ai lavoratori una retribuzione conforme ai canoni previsti dall'articolo 36 della Costituzione, in base al quale «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Segnala, altresì, l'incoerenza e l'irrazionalità della norma che, in caso di rinnovo, dispone il dimezzamento dell'importo della prima mensilità dell'Assegno di Inclusione, osservando come non sia possibile comprendere le ragioni di tale dimezzamento, che riguarderebbe esclusivamente soggetti ritenuti non attivabili al lavoro.

Da ultimo, esprime riserve sia sulla disposizione che attribuisce al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare la gestione di un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio connesse ad eventi imprevedibili, ritenendo che sarebbe importante dare risposte tempestive alle criticità esistenti, ricordando le emergenze affrontate in questi giorni in molte aree del territorio nazionale a partire dall'Emilia-Romagna. Parimenti, giudica estremamente problematiche le disposizioni introdotte nel comma 280 dell'articolo 1, che consentono al Ministro della difesa di individuare, con proprio decreto, le attività, le aree, le opere ed i progetti infrastrutturali destinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla riconversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, eviden-

ziando come il Parlamento sia totalmente estromesso dalle decisioni al riguardo.

Infine, esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici della Camera e del Senato che, nonostante i tempi estremamente ristretti, hanno supportato pienamente l'attività degli organi parlamentari.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), intervenendo in videoconferenza, condivide i rilevi critici espressi dai deputati già intervenuti in ordine al metodo di esame della manovra di finanza pubblica, evidenziando che anche il Ministro Giorgetti ha affermato che l'esame del disegno di legge di bilancio ha confermato i limiti del bicameralismo. La Camera dei deputati si trova infatti nella condizione di dover approvare il testo trasmesso dal Senato senza la possibilità di emendarlo, a pena di incorrere nell'esercizio provvisorio, con ciò producendosi una evidente lesione delle prerogative parlamentari.

In via generale, riconosce che la manovra finanziaria, pur disattendendo molte delle promesse elettorali dell'attuale maggioranza di Governo, ha il merito di garantire la tenuta dei conti pubblici e l'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo già nel 2026, in anticipo rispetto alla tempistica prevista dall'Unione europea. Peraltro, osserva che, sebbene taluni sostengano che si tratti di una manovra all'insegna dell'austerità, il rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo si attesti su livelli superiori a quelli registrati in epoca pre-COVID.

Venendo ai singoli settori, condivide l'attenzione rivolta agli investimenti nel settore della difesa, osservando tuttavia che sarebbe stato opportuno stanziare maggiori risorse, anche sulla scorta dei numerosi richiami del Presidente della Repubblica sulle minacce crescenti a cui sono sottoposte le democrazie liberali. In questo senso, esprime peraltro preoccupazione per le divisioni che si stanno evidenziando all'interno della maggioranza con riferimento all'approvazione del decreto-legge sugli aiuti all'Ucraina.

Pur condividendo le misure in materia di sostegno alle imprese – in particolare,

l'iper-ammortamento per gli investimenti, richiesto anche da Confindustria – ritiene incomprensibile che il Governo non sia in grado di valutarne l'impatto sull'incremento del prodotto interno lordo. Denuncia, tuttavia, l'assenza una strategia chiara e di misure efficaci in materia di politiche energetiche.

Evidenzia, quindi, che il pur condivisibile incremento delle spese per la sanità non è accompagnato da misure in grado di garantire l'efficientamento della spesa, che registra evidenti carenze in diverse regioni.

Sul fronte della previdenza, stigmatizza la scelta propagandistica di stanziare circa 1,5 miliardi di euro per consentire a poco più di 250 mila lavoratori di andare in pensione due mesi prima della data prevista. A suo avviso, le dinamiche attuali del settore previdenziale, con il passaggio ad un sistema integralmente contributivo, richiederebbero un approccio più organico, finalizzato ad incrementare l'occupazione delle fasce ora più svantaggiate, ovvero i giovani e le donne.

Riguardo alle misure fiscali, esprime riserve sulla revisione delle aliquote IRPEF che, pur costando circa 3 miliardi di euro, produrrà effetti assai limitati sulle fasce di reddito più basse e nessun beneficio per le giovani coppie, che sono tra le categorie più bisognose del sostegno pubblico, anche al fine di correggere l'attuale iniquità generazionale.

Infine, ritiene del tutto insufficiente l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30 mila euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici. Evidenzia infatti che, considerando la platea di potenziali beneficiari, l'aiuto rischia di tradursi in un contributo di pochi euro per studente. A suo avviso, sarebbe stato opportuno prevedere, anche con l'accordo dei gruppi di opposizione, l'istituzione di un fondo di 500 milioni di euro annui, al fine di rendere gratuiti i libri di testo per tutti gli studenti delle scuole dell'obbligo.

In conclusione, auspica che il Governo, nell'esame dei prossimi provvedimenti che

riguardano le strategie di crescita del Paese, adotti un approccio più sistematico ed aperto alle proposte delle opposizioni.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo in videoconferenza, auspica che sia possibile che nella prossima seduta possano intervenire anche i deputati non appartenenti alla Commissione Bilancio che hanno sottoscritto proposte emendative, ritenendo che sul provvedimento in esame debba svolgersi il più ampio dibattito possibile.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che nella prossima seduta, prima di procedere alla vota-

zione delle proposte emendative presentate, vi sarà spazio per svolgere una discussione sul complesso delle proposte emendative nella quale potranno intervenire anche deputati che non facciano parte della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 14 della giornata odierna.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani, 28 dicembre, alle ore 9.30.

La seduta termina alle 12.40.

INDICE GENERALE

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 e relativa nota di variazioni. C. 2750 Governo, approvato dal Senato, e C. 2750/I Governo, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*)

3

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0176150